

## IX.

## TORNATA DI GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1889

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** Il presidente annuncia che è stata trasmessa alla Presidenza la relazione delle Amministrazioni della Cassa depositi e prestiti sulla gestione 1887-88. — Lettura dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona. — Il ministro dell'interno presenta un disegno di legge per autorizzazione di eccedere la sovrimposta — Propone che l'esame di tutti i disegni di legge di questa natura sia rimesso ad una unica Commissione — Propone inoltre che la nomina di questa Commissione sia deferita al presidente. — Il presidente comunica le conclusioni della Giunta che ha dichiarato non contestabili le elezioni dei collegi: Cagliari I, Bologna I e Pavia I, rispettivamente nelle persone degli onorevoli Lay, Ruggi e Sbarbaro. Dichiarando quindi convalidate queste elezioni. — Osservazioni in proposito dei deputati Imbriani, Ferraris Maggiorino, Baccarini, Tondi, Nocito, Sprovieri, Mazzoleni, del ministro di grazia e giustizia, del ministro dell'interno e del relatore Massabò. — Seguitasi la discussione intorno al disegno di legge relativo alle Opere pie — Discorrono il relatore deputato Luchini Odoardo, il ministro delle poste e dei telegrafi, i deputati Boneschi, Mazzoleni, Borgatta, Florenzano, Cuccia, Guglielmi, Piacentini, Fani, Indelli, Chimirri, Ruspoli, Torraca, Vigoni, Placido. — Il presidente comunica interpellanze ed interrogazioni dei deputati Sani Severino, Papa, Marin ed Imbriani — Il ministro dell'interno presidente del Consiglio si riserva di comunicare al suo collega dei lavori pubblici la interrogazione del deputato Marin e ricusa di rispondere alla interpellanza del deputato Imbriani.

La seduta comincia alle 2.25 pomeridiane.

**Di San Giuseppe**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

**Petizioni.**

4556. Giacomo Lattuga ed altri 40 cittadini di Ferrara chiedono un provvedimento legislativo di proroga triennale degli effetti della legge 14 luglio 1887, per l'affrancamento dei canoni decimali.

4557. Il sindaco di Sinalunga chiede che non sia tolto quel mandamento, colle modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie proposte alla Camera.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mocenni.

**Mocenni.** Chiedo alla Camera che si compiaccia di dichiarare d'urgenza la petizione numero 4557 e di rimetterla alla Commissione che esamina il disegno di legge sulle circoscrizioni giudiziarie.

(L'urgenza è ammessa.)

**Presidente.** Questa petizione farà il corso prescritto dal regolamento.

L'onorevole Vollaro ha facoltà di parlare.

**Vollaro.** Chiedo che piaccia alla Camera di dichiarare che i disegni di legge numero 115 sui torrenti e 106 sulle opere di seconda categoria, siano rimessi alla Commissione...

**Presidente.** Onorevole Vollaro, la pregherei per fare questa proposta di voler attendere che sia presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

**Vollaro.** Sta bene.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sani.

**Sani.** Chiedo che la Camera dichiari d'urgenza la petizione n. 4556.

(È dichiarata d'urgenza).

### Congedi.

**Presidente.** Ha chiesto un congedo, per motivi di famiglia, l'onorevole Vaccai di giorni 20.

(È concesso).

### Relazione della Cassa depositi e prestiti.

**Presidente.** Il presidente dell'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti scrive quanto segue:

« Roma, 3 dicembre 1889.

« In osservanza del disposto dagli articoli: 33 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, 19 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, e 9 della legge 7 aprile 1881, n. 134, mi do l'onore di rassegnare al Parlamento la relazione sull'esercizio finanziario 1887-88 della Cassa dei depositi e prestiti e dello altre aziende in essa compenstrate ed unite.

« Il presidente  
« Cencelli. »

La relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

### Giuramento del deputato Lagasi.

**Presidente.** Essendo presente l'onorevole Lagasi, lo invito a giurare. (*Legge la formula.*)

**Lagasi.** Giuro.

### Indirizzo in risposta al discorso della Corona.

**Presidente.** Invito l'onorevole Barazzuoli a recarsi alla tribuna, per dar lettura dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

**Barazzuoli** (*dalla tribuna*) legge:

**Sire!**

Quando Voi inauguraste i nostri lavori, affermando che il Risorgimento nazionale, dovuto a virtù di Principe, e di popolo, non teme ormai nè insidie, nè rischi, noi pure provammo quel sentimento d'orgoglio che provava l'animo Vostro, ripensando come in breve giro d'anni si compiesse

quell'opera, che per altri fu travaglio di generazioni e di secoli.

Noi esultammo non meno, quando la M. V. ci annunciò il primo esperimento d'una legge che col suffragio ampliato riconosce in tanta parte del paese il diritto di partecipare al governo della cosa pubblica. Quell'esperimento significa per la Camera maturità del popolo italiano all'esercizio de' più alti diritti, e nuova garanzia per le nostre libere istituzioni, omai commesse con piena fede alla custodia, e all'affetto di tutta quanta la Nazione.

Se V. M. ripone la gloria maggiore del Suo regno nel bene degli umili, le leggi, che ci saranno presentate a tal uopo, ci troveranno preparati a esaminarle, desiderosi di venire in soccorso di quelle classi che più sono meritevoli di sollecitudine quanto ebbero meno amica la fortuna, persuasi che il provvedere al loro stato è il problema più grave del nostro tempo, e più degno dell'attenzione dei Governi, e dei Parlamenti.

Abbiamo impresso immediatamente la discussione della legge sulle Opere pie, acciò sieno condotte a intenti più conformi allo spirito odierno, pur accostandoci con mano riguardosa alle volontà dei fondatori affinchè il sospetto e il pregiudizio non dissecchino la benefica sorgente della carità cittadina.

Saranno oggetto d'attento esame le leggi che provvedono agl'infortunii del lavoro, e al miglioramento della scuola primaria, per tal modo assicurando gli operai del presente, e preparando quelli dell'avvenire.

Pel Vostro labbro il Governo ci manifesta l'animo suo di proporre semplificazioni ai nostri ordini amministrativi. Sieno le ben venute, come sono da lungo tempo invocate, perchè ogni semplificazione vuol dire miglioramento dei servizi pubblici, guadagno di tempo, risparmio di spese.

**Sire!**

L'augurio della M. V. che sia per cessare la crise agricola e commerciale, onde è travagliato il paese, è pure il voto ardente della Camera intiera, lieta dell'annuncio che non sieno per chiedersi nuove imposte ai contribuenti. La Camera ritiene altresì prudente che al rifiorire dell'economia nazionale, e al conseguente miglioramento dei bilanci abbiano a concorrere il riordinamento, ormai urgente, delle funzioni del credito, e l'abolizione dei dazi differenziali intesa, per quanto dipende da noi, a tentare di render più amichevoli, e reciprocamente più utili le relazioni di commercio fra l'Italia e la Francia.

**Sire!**

Nessun annunzio poteva suonarci più gradito di quello che la pace è oggi più che mai assicurata mercè i consigli delle grandi Potenze, e l'opera Vostra, e de' Vostri alleati. La pace, alla quale hanno diritto i forti, è sempre feconda, e ci compenserà delle ulteriori provvidenze per l'esercito, e per l'armata, che sono la difesa dell'unità e dell'indipendenza, della pace i primi custodi, il simbolo vivente della nostra forza consacrata dal diritto, la scuola sempre aperta dell'italianità più alta e più schietta. (*Benissimo!*)

È di gradimento ad ognuno che sieno per posarsi le armi in Africa, dove il successo, che assiste chi sa meritarlo, arrise alla nostra politica, e dove con vasti possedimenti assicurati è aperta alla nostra influenza, e alla nostra attività una larga sfera d'azione.

Il Paese e la Camera proseguono con lieti presentimenti la propaganda di civiltà del Governo nazionale nella regione Etiopica, e fanno voti che la nuova Italia possa render benedetto il suo nome pure nella crociata, a cui si appresta colle Nazioni civili, contro lo scellerato commercio, che ancor dura, della vita e della libertà umana. (*Bene!*)

È comune il compiacimento della fiducia e dello affetto, che legano la Vostra Casa e la Nazione.

A questa fiducia e a questo affetto l'Italia deve se si costituì ad unità, e nella famiglia dei grandi Stati ha posto onorato e invidiato.

Nessuno verrà quindi meno al rispetto di quelle istituzioni che formano il patto fra la Dinastia e l'Italia, e per l'integrità delle quali non ci parvero e non ci parranno mai troppo gravi i sacrifici.

Il Vostro magnanimo Avo antepose alla fortuna quel rispetto che fu il primo titolo di gloria del Vostro gran Genitore, e che Voi chiamate il dovere della Vostra vita: il paese, seguendo i nobili esempi, non dimenticherà che nella fede alle leggi e alle sue libere istituzioni è il primo fondamento della prosperità e dell'avvenire della Patria. (*Benissimo! Bravo!*)

**Presidente.** Questo indirizzo sarà stampato e distribuito.

Propongo che domani sia iscritta nell'ordine del giorno la discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

(*Così rimane stabilito.*)

### Presentazione di un disegno di legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Mi onoro di pre-

sentare alla Camera un disegno di legge, per autorizzare alcuni Comuni ad eccedere nella sovrimposta dei centesimi addizionali, la media del triennio 1884-86.

**Presidente.** Do atto all'onorevole ministro dell'interno della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

### Nomina d'una Commissione per l'esame delle autorizzazioni ad eccedere la sovrimposta.

**Presidente.** L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Nella passata Sessione l'esame dei disegni di legge per facoltà ai Comuni di eccedere i centesimi addizionali era deferito ad una Commissione unica.

**Presidente.** Allora converrà mettere nell'ordine del giorno la nomina di questa Commissione.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Oppure, se alla Camera non dispiace, potrebbe questa Commissione essere nominata dal presidente.

**Napodano.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Napodano.** Pregherei la Camera di voler deferire al presidente la nomina di questa Commissione.

**Crispi, presidente del Consiglio.** È quello che ho detto io.

**Presidente.** Allora se non vi sono osservazioni s'intenderà approvata la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio e dell'onorevole Napodano, che sia deferita al presidente la nomina di questa Commissione.

(*La proposta è approvata.*)

Farò conoscere domani i nomi dei membri della Commissione.

### Verificazione di poteri.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri.

Dalla Giunta delle elezioni sono pervenute le seguenti comunicazioni:

“ La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica del 3 corrente ha verificato non essere contestabile l'elezione seguente; e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valida l'elezione medesima:

“ Cagliari I, prof. Enrico Lay.

“ Ha poi ritenuto doversi l'onorevole Lay assegnare alla categoria speciale dei professori. „

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione; e, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidata questa elezione, rimanendo assegnato l'onorevole Enrico Lay alla categoria speciale dei professori.

“ La Giunta delle elezioni, nella tornata pubblica del 3 corrente ha verificato non essere contestabile l'elezione seguente; e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale ha dichiarato valida la elezione medesima:

“ Bologna I, Giuseppe Ruggi. „

Do atto alla Giunta delle elezioni di questa comunicazione; e, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento dichiaro convalidata questa elezione.

“ La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica del 4 corrente ha verificato non essere contestabile l'elezione seguente; e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valida la elezione medesima:

“ Pavia I, prof. Pietro Sbarbaro. „

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione; e, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidata questa elezione.

L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani. Desidero di conoscere che cosa riferisce la Giunta in quanto alla posizione in cui si trova presentemente il deputato Sbarbaro.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Massabò, *relatore*. La Giunta delle elezioni, dopo avere in tre lunghe sedute esaminata la elezione del professore Sbarbaro, sotto i tre aspetti sotto cui doveva esaminarla, cioè: 1°, se eransi osservate le forme volute; 2°, se l'eletto riuniva tutti quanti i requisiti prescritti dallo Statuto e dalle altre leggi speciali; 3°, se versava in nessuno dei casi d'incompatibilità previsti dalla legge; ha dovuto, dopo grave e diligente discussione, convincersi che essa non era contestabile, e ciò all'unanimità, per quanto nel corso della discussione si fossero manifestate serie e vive opposizioni alla tesi da me sostenuta.

Queste opposizioni più specialmente si sollevano a riguardo dell'eleggibilità del professore Sbarbaro in presenza della condanna sostenuta nel 1885 per gravi reati previsti dagli articoli 257 e 431 Codice penale; nei quali, ad avviso d'alcuni nostri colleghi, si volea intravedere spiccata la caratteristica della frode, che secondo l'articolo 86

della legge elettorale politica è titolo d'incapacità per l'elettorato. Ma non era difficile il ribattere e ridurre al silenzio queste obiezioni essendo ovvio il rispondere che i reati, di cui ho testè fatto cenno, sia per la loro sede, sia per la loro natura non hanno veruna parentela od affinità coi reati di frode formali e per sè stanti, a cui accenna il precitato articolo 86 tanto più che nell'esame d'una disposizione odiosa e penale, quale è quella restrittiva della capacità giuridica e politica, non si poteva, senza recare offesa ai più elementari precetti d'ermeneutica legale, ammettere un'interpretazione estensiva.

Alla Giunta non isfuggì l'altra questione subordinata, sollevata dall'onorevole Imbriani, quella cioè di vedere se, data l'eleggibilità del professore Sbarbaro, si potesse interloquire sopra la grave questione che sorge quanto all'interpretazione dell'articolo 45 dello Statuto. La Giunta però a maggioranza si è convinta che questa indagine usciva dalle attribuzioni speciali, che sono ad essa assegnate; che era questa una questione di prerogativa parlamentare che interessava tutta quanta la Camera e che per conseguenza non poteva risolversi dalla Giunta delle elezioni.

Aggiungo che nel seguire questa via la Giunta si è attenuta ai precedenti parlamentari.

Nell'11 dicembre 1848 nel Parlamento subalpino si presentava un caso identico all'attuale; ossia si trattava dell'elezione dell'onorevole Didaco Pellegrini, che si trovava in carcere, però quale imputato e non quale condannato; ebbene quale fu la procedura seguita da quel Parlamento? Dapprima il relatore della Commissione, che corrispondeva all'attuale Giunta delle elezioni, ha esaminata e risolta la questione della regolarità dell'elezione e della capacità giuridica dell'eletto e solo dopo che l'elezione è stata convalidata, venne sollevata dall'onorevole Brofferio la questione sull'interpretazione dell'articolo 45 dello Statuto. Fu allora che, in seguito alla presentazione di un ordine del giorno dell'onorevole Frascini si è provveduto per l'immediata scarcerazione del deputato Pellegrini; ma intanto anche allora si riconobbe che la questione della scarcerazione o della non scarcerazione veniva come conseguenza logica ed immediata della *verificazione dei poteri*, la sola che rientri nella competenza speciale della Giunta delle elezioni. Queste sono le spiegazioni che posso dare all'onorevole Imbriani e a tutta la Camera in giustificazione dell'operato della Giunta; la quale per altro non si rifiuta d'esaminare la grave e delicata questione costituzionale che ora necessariamente

sorge e s'impone qualora dalla Camera ne ricorra l'incarico, non potendo essa altrimenti e non dovendo uscire dai confini delle sue speciali attribuzioni, quali sono tracciati dal regolamento.

**Presidente.** L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

**Imbriani.** Io premetto che non parlo *pro Sbarbaro*, ma *pro jure*. Ora a me pare che, dal momento in cui la Giunta ha riconosciuto la capacità giuridica dello Sbarbaro di poter essere eletto deputato, implicitamente ha riconosciuto che la sua condanna non era di quelle che potevano determinare una più lunga detenzione.

*Voci. No! no! (Rumori).*

**Imbriani.** E, siccome si tratta (voi avete convalidato l'elezione) di una delle più alte prerogative del Corpo legislativo, non credo che vi sia alcuno che vorrà ammettere una *diminutio capitis* di questo genere, nè lasciare un collega in prigione mentre è nella coscienza di tutti che si sia ecceduto nella pena.

**Presidente.** Non entri nel merito della questione, onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Non entro nel merito. Veda, io non difendo lo Sbarbaro; forse avrei delle ragioni personali per dolermi di lui, ma io ora non difendo che ciò che è sentimento di giustizia, sentimento di diritto, e che non può essere impunemente calpestato da un Parlamento il quale ha intera la coscienza delle sue istituzioni e dell'esercizio delle sue alte funzioni.

Quindi chiedo che la Camera decida sulla immediata scarcerazione di Pietro Sbarbaro; e poichè questa costituisce l'interpretazione più liberale di tutte e poichè il relatore ha precisamente ricordato la seduta dell'11 dicembre 1849, ripropongo, modificato nel nome, l'ordine del giorno che fu votato in quella seduta:

“ La Camera, previa dichiarazione essere il deputato Sbarbaro libero dal carcere in cui si trova, come conseguenza immediata della convalidazione della sua elezione, passa all'ordine del giorno. ”

Questa è la mia proposta.

**Presidente.** Trasmetta la sua proposta, onorevole Imbriani. Però debbo avvertirla che Ella ha accennato ad una questione che non è compresa nell'ordine del giorno, all'interpretazione, cioè, da darsi ad una prerogativa parlamentare.

Ora questa questione può bensì essere dalla Camera esaminata e quindi condurre ad una conclusione, ma non si può invitare improvvisamente la Camera a prendere una risoluzione.

Convalidata infatti l'elezione dello Sbarbaro, si tratterebbe di stabilire se essa tragga con sé la sospensione della carcerazione, ossia se la qualità di deputato possa far sospendere l'esecuzione della sentenza che l'eletto sta scontando.

Ora questa questione, che si presenta per la prima volta alla Camera italiana, concerne le sue prerogative, le quali non appartengono ai deputati, ma alla Camera intiera.

Una deliberazione della Camera quindi non può esser presa, se non previo maturo esame e studio della questione medesima. Se l'onorevole Imbriani propone che questa questione sia deferita all'esame o di una Commissione speciale o della Giunta delle elezioni, io sottoporro la sua proposta alla Camera.

Consimile procedimento si è seguito nel 1855. Un deputato al Parlamento Subalpino, avendo avuto allora ragione di dolersi, perchè erano state emanate contro di lui sentenze di tribunali senza la preventiva autorizzazione della Camera al procedimento, la Camera, dietro istanza del deputato, nominò un'apposita Commissione la quale esaminò e riferì sull'argomento.

Se l'onorevole Imbriani chiede che si segua questa procedura, egli è nell'ordine della discussione; ma non consentirei che si presentasse una risoluzione alla Camera, senza ch'essa fosse iscritta nell'ordine del giorno, nè che fosse previamente esaminata da una Commissione.

**Imbriani.** Chiedo di parlare.

**Baccarini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Io sono lieto, signor presidente, che lei mi abbia richiamato in questa via più larga: perchè precisamente si tratta della sovranità nazionale, delegata alla Camera. (*Mormorio*).

Sicuro: della sovranità nazionale, di cui siamo delegatari, e del dovere che abbiamo di farla rispettare!

Quindi io mi rimetto pienamente a ciò che ha detto l'egregio nostro presidente, e chiederò l'invio alla Giunta, perchè riferisca sulla questione, come a me pare che sarebbe stato precisamente suo dovere, e ne riferisca d'urgenza.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

**Baccarini.** Io mi sono permesso di chiedere di parlare, perchè la questione presentata sotto forma incidentale, mi pare che assumerebbe una importanza grandissima, quando si dovesse seguire la procedura suggerita giustamente dal nostro illustre presidente. A me pare che non ci manchi

rebbe altro per rinforzare, dirò così, il decoro del parlamentarismo, che di convertire la Camera in una specie di Commissione di inchiesta sulle sentenze dei tribunali! Io, signori, professo questa opinione: che, deputato o non deputato, ciascuno debba render conto delle proprie azioni, (*Bravo! Bravo!*) estranee alla ragion politica. Se si trattasse di una condanna politica, io mi unirei al mio egregio amico...

**Imbriani.** Chiedo di parlare.

**Baccarini.** ... per domandare la immediata scarcerazione del nostro collega Sbarbaro; ma qui siamo davanti ad una condanna che non ha a che fare con la politica. Però siccome tale condanna è, nella coscienza di tutti, una enormità...

**Imbriani.** Benissimo!

**Baccarini.** ... non possiamo venire che ad una conseguenza sola, quella di pregare il Governo di considerare nella sua prudenza se ormai lo Sbarbaro, deputato o non deputato, non abbia scontata la sua colpa più di quel che meritasse.

Dunque raccomandiamo al Governo che con qualche atto di prudenza preceda la rinnovazione di dimostrazioni politiche, di cui il nostro paese non ha veramente bisogno. Ma lasciamo ai tribunali di giudicare la condotta degli uomini anche quando la giudicano severamente, o, se si vuole, anche ingiustamente.

Io quindi prego il mio amico Imbriani di non insistere e di unirsi alla mia raccomandazione: che il Governo, e specialmente il nostro illustre collega ed amico guardasigilli, veda se non sia tempo di proporre nelle forme legali la cessazione di una pena che si fonda forse sopra ragioni non confessabili. (*Commenti*).

**Presidente.** Onorevole Imbriani, Ella ha chiesto di parlare.

**Imbriani.** Io non posso assolutamente convenire nella richiesta dell'egregio collega Baccarini, perchè per essa dall'altezza dei principii si discenderebbe ad una via che io non son uso seguire; perchè non sono uso a chieder grazie per Tizio o per Sempronio; ma soltanto a parlare per il dritto.

Sì! c'è una sovranità ben più alta, un'autorità ben più in su che non sia quella dei tribunali, ed è la sovranità nazionale: in virtù della quale noi sediamo qui e della quale noi siamo qui i delegati. (*Commenti a destra*).

Certamente; e se la Giunta non avesse riconosciuto la capacità giuridica del deputato Sbarbaro, non avrebbe proposto la convalidazione della sua elezione; ecco perchè io mi trovo assolutamente nella cerchia legale.

Se l'ha proposta vuol dire che la condanna, che

ha colpito lo Sbarbaro, non è stata e non è tale da vietargli l'esercizio del mandato di deputato.

E glielo vieteremo noi? Saremo noi, che dovremo lasciarlo in carcere? Questa mi parrebbe una enormità, mi parrebbe proprio un non senso; mi parrebbe una cosa contraria assolutamente alla nostra comune coscienza giuridica.

Quindi io insisto nella mia proposta, seguendo le norme indicatemi dall'onorando nostro presidente che trovo perfettamente giuste e corrette. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris.

**Ferraris Maggiorino.** Non entrò in alcuno degli apprezzamenti che da una parte e dall'altra furono fatti sul merito della questione. Sopra di essi desidero mantenere perfettamente impregiudicata ogni mia opinione; essendo d'avviso che le sentenze della magistratura, per quanto è possibile, bisogna rispettarle, anche quando potesse esser dolorosamente diverso il nostro sentimento. Mi terrò all'esame della questione semplicemente nei limiti legali e costituzionali così correttamente indicati dall'antica esperienza del nostro autorevole presidente.

È la prima volta, a confessione stessa dell'egregio relatore della Giunta per le elezioni, che un caso analogo si presenta davanti alla Camera; perchè il precedente che l'onorevole Massabò ci ha indicato era essenzialmente diverso dal caso che oggi noi dobbiamo esaminare e giudicare. In queste condizioni crede il Governo, crede la Giunta delle elezioni, crede la Camera che una deliberazione precipitata sopra una questione strettamente costituzionale possa giovare al prestigio ed all'autorità della Camera ed a calmare certe agitazioni che possiamo diversamente giudicare ma che dobbiamo certamente rispettare come manifestazioni di una parte più o meno notevole del Corpo elettorale? La pratica e la giurisprudenza dei diversi paesi è affatto diversa. Io non era preparato a parlare su questo argomento e non posso citarvi che casi che per combinazione si presentarono a me nella lettura di giornali e di discussioni parlamentari.

Un giurista mi ha assicurato che in Germania in un caso analogo il Parlamento propose che il deputato venisse rilasciato e rimanesse a piede libero durante la intera Sessione. (*Mormorii — Commenti*).

Voi anzi vedete in questi giorni che il Parlamento, mentre rinnova la legge contro i socialisti, sopprime l'articolo 24 che contempla l'espulsione e che potrebbe colpire anche membri del

Parlamento. È un ossequio alle libertà parlamentari e costituzionali che ci viene da un paese da cui è bene qualche volta anche trarre esempio. Vi sono anzi paesi dove il deputato è a piede libero soltanto nel tempo in cui siede effettivamente nella Camera.

Vi ha quindi una serie di precedenti, di casi diversi che dobbiamo esaminare con molta equità e con molta imparzialità ed io dichiaro francamente che quando la luce sia fatta su questo argomento voterò con animo tranquillo e fermo per quella soluzione che meglio potrà rispondere ai principii della giustizia e del diritto, indipendentemente da qualsiasi considerazione politica o personale.

Ed è per questo appunto che, motivando la mia proposta su considerazioni affatto diverse da quelle, me lo perdoni l'onorevole Imbriani, da quelle che egli ha esposte, prego la Camera di considerare la cosa indipendentemente da ogni circostanza di fatto e di persone, e di vedere se non sia il caso che l'onorevole nostra Giunta delle elezioni abbia ad esaminare la questione.

Noi rispettiamo la decisione della Giunta delle elezioni che non ha voluto in un modo qualsiasi eccedere i suoi poteri venendo alla Camera ad indicare con molta franchezza e lealtà fino a qual limite possono giungere le sue attribuzioni; ma crediamo che non si danneggerebbe per nulla nella sostanza e nella forma la questione, se si autorizzasse la Giunta medesima a voler vedere quale sia la soluzione più conveniente dell'arduo problema, nell'interesse delle pubbliche libertà, del rispetto alla sovranità nazionale ed al giudicato della magistratura, e soprattutto per il prestigio e il decoro delle istituzioni parlamentari.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

**Baccarini.** Io non andrei veramente fino in Germania per ricercare l'ossequio alle pubbliche libertà...

**Imbriani.** Benissimo!

**Baccarini.** ... ma mi leverei per pregare l'onorevole Imbriani di credere che io non sono meno tenero di lui della sovranità nazionale, e che io non intendo di uscire dal mandato di un deputato, il quale è un mandato essenzialmente politico e punto giudiziario. Se si trattasse di condanna, che avesse origine da fatti notoriamente ed esclusivamente politici, ripeto (*Mormorio — Commento*) ripeto, mi sarei fatto io in vece sua iniziatore della domanda, che il nostro collega fosse mandato in mezzo a noi, almeno fin che rimane aperta la Camera; ma trattandosi di un atto esclusivamente

giudiziario, io proprio non comprendo come noi potremmo entrare a giudicarne il merito.

Io, nella mia coscienza, ho sempre ritenuto che la sentenza fosse eccessivamente severa. E siccome non sono abituato a nascondere nulla di quello che penso, quando lo credo nell'interesse del mio paese, dico al Governo: Voi dovete scarcerare l'onorevole Sbarbaro, altrimenti non sarebbe più giustificabile che aveste scarcerato Cipriani.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Tondi.

**Tondi, presidente della Commissione.** Io debbo far osservare all'onorevole Imbriani, che quello che la Giunta non ha fatto, non l'ha fatto perchè non ne aveva nè il diritto nè il dovere. La Giunta delle elezioni è istituita per verificare i poteri, e la verifica dei poteri consiste nell'esaminare il procedimento delle operazioni elettorali; nel riconoscere le condizioni di eleggibilità del proclamato; e finalmente nell'esaminare se in lui concorra qualcuna delle circostanze che danno luogo alla incompatibilità. Queste sono le attribuzioni della Giunta delle elezioni.

L'onorevole Imbriani ha ora elevato una questione intorno alle prerogative parlamentari; ma esse non sono affidate alla custodia della Giunta delle elezioni. (*Bene!*) La Giunta delle elezioni adunque ha fatto quello che doveva e poteva.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

**Nocito.** Non è qui il caso di parlare della capacità giuridica dello Sbarbaro perchè ormai la Camera ha preso atto delle conclusioni della Giunta delle elezioni.

Io non fui presente all'ultima tornata della Giunta stessa, e quindi non ho potuto dare il mio voto nè favorevole nè contrario a quelle conclusioni; ed ora non è più il caso di dire quale avrebbe potuto essere il mio avviso in proposito.

Ormai la questione è un'altra; si tratta di un deputato che si trova in carcere in espiazione di pena, e si cerca di sapere per quale via legale potrebbe essere tolto di carcere, e se egli si trovi ora legalmente in carcere. Può la Camera con un ordine del giorno invitare il Ministero alla scarcerazione di questo deputato?

*Voci.* No! no!

**Nocito.** Basta porre la questione in questi termini per comprendere che si commetterebbe una vera invasione del potere giudiziario. Il potere legislativo non è nè il potere dispotico, nè il potere assoluto; il potere legislativo deve vivere

in armonia e col rispetto degli altri poteri dello Stato, l'esecutivo ed il giudiziario; esso può sindacare il potere esecutivo, ma non mai sindacare il merito delle sentenze dei magistrati.

Qual'è dunque in questo caso, di fronte alla prerogativa stabilita dall'articolo 45 dello Statuto, la nostra competenza? Quella di sapere se il potere esecutivo nell'esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte d'appello abbia o no il dovere di chiedere la nostra autorizzazione, dappoichè l'articolo 45 dello Statuto dice che nessun deputato può essere sottoposto a procedimento penale nè arrestato senza la preventiva autorizzazione della Camera. Dunque se il potere esecutivo crede che questo sia uno dei casi, in cui egli abbia bisogno dell'autorizzazione della Camera venga a chiederci questa autorizzazione, e se c'è qualche deputato che la creda necessaria inviti il potere esecutivo a domandarla o lo censure perchè non l'ha domandata; ma al di là di questo la nostra competenza non può andare. Questa è la questione. (*Interruzione dell'onorevole Imbriani*).

**Presidente.** Non è questa la questione che ha posto l'onorevole Imbriani.

Egli ha domandato che la Camera deferisca alla Giunta lo studio della questione: se la elezione a deputato sospenda, o no, l'esecuzione di una sentenza che colpisca l'eletto.

Continui, onorevole Nocito.

**Nocito.** Io non ho preso a parlare sulla questione della competenza della Giunta perchè già in ordine a questa competenza aveva giustamente espressa la sua opinione il presidente della Giunta stessa, nel senso che i poteri della Giunta erano esauriti dal momento che essa aveva dichiarato la capacità dell'eletto a poter esercitare il mandato legislativo.

**Presidente.** Ma non è questa la questione!

**Nocito.** Permetta, onorevole presidente, che spieghi meglio il mio concetto.

Le mie osservazioni si rivolgevano a quegli oratori, i quali avevano invitato il Governo a fare una proposta di grazia, ed a quegli altri che avevano invitato il Governo a scarcerare lo Sbarbaro.

**Imbriani.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Imbriani.** Mi pare che la questione sia stata completamente spostata.

In altri casi simili il potere esecutivo, prima della convalidazione della elezione, ha promossa la scarcerazione; dunque, non avendolo fatto in questo caso, si intende che il potere esecutivo, col

suo silenzio, se ne è rimesso alla sovranità della Camera.

Il mio "benissimo" di poc'anzi, diretto al deputato Baccarini...

**Sprovieri.** Chiedo di parlare.

**Imbriani.** ... voleva dir questo, che credo anch'io che non dobbiamo andare a prendere norme in altri Parlamenti, siano francesi o tedeschi, ma dobbiamo semplicemente attenerci al diritto nostro, alle nostre consuetudini, alle tradizioni ed ai doveri del Parlamento italiano, non perchè io ritenga che la pratica germanica non sia ottima in questo punto, ed in ciò sono completamente d'accordo col deputato Maggiore Ferraris.

In quanto poi alla temuta invasione del potere giudiziario, io ripeto che non credo che questa invasione esista affatto, perchè dal momento, in cui la Camera ha convalidato la elezione, essa stessa si è persuasa che lo Sbarbaro non si trovava compreso in quelle categorie di condannati che sono esclusi dalla rappresentanza nazionale. E poi, dopo tutto, la Camera è il potere politico sovrano.

**Presidente.** Onorevole Sprovieri, ha facoltà di parlare.

**Sprovieri.** Mi pare che la questione sia molto semplice. Chi deve fare la grazia a Sbarbaro? Il Re, la Camera, o gli elettori?

Signori, di qui non si esce. (*Bravo!*) Chi deve fare la grazia?

**Crispi, presidente del Consiglio.** Nessuno.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

**Zanardelli, ministro di grazia e giustizia.** Due argomenti vennero innanzi alla Camera a proposito della convalidazione di questa elezione: l'uno riguarda l'interpretazione delle prerogative parlamentari, l'applicabilità o l'inapplicabilità a questo caso dell'articolo 45 dello Statuto. Ove di questo si voglia far questione, spetta più che a me al presidente del Consiglio, se crede, di pronunciare un'autorevole parola.

Ma poichè l'onorevole mio amico Baccarini ha parlato anche di grazia sovrana, a questo riguardo farò una altrettanto breve quanto netta dichiarazione.

Il Governo, sebbene al compimento della pena manchino ancor oggi che parliamo quasi cinque anni, (*Oh!*) e sebbene sia costante consuetudine di richiedere speciali condizioni di remissione per i decreti di grazia concernenti i reati, nei quali vi siano persone offese, pur nondimeno non era alieno dal prendere in benevola considerazione le

domande fattegli perchè volesse proporre, fra breve tempo, l'esercizio della clemenza sovrana.

Ma io debbo osservare quelle che osservai altra volta in questa Camera precisamente nell'occasione di un'altra grazia cui ha accennato l'onorevole Baccarini. Io dissi infatti alla Camera nel 1887, quando discutevasi in quest'aula intorno alla grazia sovrana dopo l'ultima elezione Cipriani, che condizione primissima ed essenziale per l'esercizio di questa suprema facoltà, quella si è che essa presenti il carattere della più piena ed assoluta spontaneità. (*Benissimo!*) E perciò il Ministero non reputa possibile di fare appello alla più augusta delle sovrane prerogative, quando questa non abbia a svolgersi in modo da essere scevra persino delle apparenze di una qualsiasi coazione. Ora ciò non sarebbe, se la grazia si facesse in seguito ad avvenuta elezione. (*Benissimo!*)

Queste sono le dichiarazioni che io feci quando di grazia sovrana parlavasi dopo l'elezione Cipriani, ed alle quali la Camera diede pieno assentimento; queste sono le dichiarazioni che ho l'onore di ripetere attualmente. (*Benissimo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Io non ho parlato *pro Sbarbaro*, ho parlato *pro jure*; quindi mantengo pienamente la mia proposta.

**Presidente.** L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Il Governo avrebbe desiderato che non si fosse sollevata questa questione, ma poichè si è fatta, non esita ad esprimere il suo avviso.

In quanto alla grazia, il mio collega Guardasigilli vi disse giustamente che essa deve venire dalla spontaneità del Sovrano che deve accordarla.

Ora io vi dirò come l'articolo 45 dello Statuto non sia applicabile nel caso presente; l'applicarlo ad esso, sarebbe un eccesso di potere. (*Benissimo! Bravo!*) Noi non offenderemo soltanto la prerogativa regia, che bisogna saper rispettare e volere che sia applicata a tempo e con discernimento, ma offenderemo una cosa che è superiore ad ogni altra, la verità della cosa giudicata, che è indiscutibile; (*Benissimo!*) noi stabiliremmo la confusione dei poteri, ossia cadremmo nel dispotismo, (*Ben!*) giacchè non vi ha differenza tra il dispotismo monarchico ed il dispotismo anarchico. (*Bravo!*)

Che dice l'articolo 45 dello Statuto? Dice:

“ Nessun deputato può essere arrestato fuori del

caso di flagrante delitto nel tempo della Sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale senza il previo consenso della Camera. ”

Ora non abbiamo il caso in quest'articolo previsto: non abbiamo un deputato, contro il quale si debba chiedere l'arresto, o si debba procedere criminalmente.

Un individuo condannato dai tribunali per delitto comune, (imperocchè si tratta di diffamazione e di ricatto) è stato eletto deputato in un collegio elettorale; non occorre dunque nè chiedere che sia tradotto in giudizio, nè che sia arrestato. Egli è in prigione ed espia la pena inflittagli da parecchie sentenze passate in giudicato.

Qual'è, o signori, l'origine di questo supremo privilegio? L'origine è questa: vuolsi assicurare ai deputati l'esercizio delle loro attribuzioni; vuolsi impedire che il potere esecutivo, valendosi delle sue facoltà, arresti deputati e impedisca loro di funzionare come dovrebbero.

Questa prerogativa ha antica origine, o signori. E senza chiedere esempi ai paesi dove il regime costituzionale è di fresca data, andiamo ai paesi classici, dove il privilegio è nato. In Inghilterra, (*Bisbiglio*) la culla delle libertà e delle prerogative parlamentari, questo supremo diritto della garanzia parlamentare fu contrastato per lunghissimi anni. Tutti conoscono la storia di quel paese, e sanno fin dove questo diritto sia stato riconosciuto.

Io non avrei, signori, se non a ricordare quello che avvenne nel 1763, a proposito del deputato Wilcke, arrestato per reato comune. In quell'occasione la Camera decise che le prerogative parlamentari non dovevano essere impedimento nè ostacolo all'esecuzione delle leggi, e al corso della giustizia.

In Inghilterra giammai è avvenuto che per un reato comune si sia posto impedimento al corso della giustizia, quand'anche si trattasse di un deputato.

Vi ricorderò altri due esempi. L'uno è del 1874. Il deputato Whalley essendo stato arrestato per offesa all'autorità giudiziaria, il presidente del tribunale ne diede cognizione allo *speaker*, imperocchè in Inghilterra non si chiede nemmeno il permesso di arrestare quando si tratta di reato comune. Il magistrato procede, ne dà notizia alla Camera. Ebbene, in quel caso del Whalley, il Comitato dei privilegi esaminò la questione, e disse che la materia non meritava l'attenzione della Camera, e che il magistrato aveva fatto il debito suo.

Nel 1882 avvenne un caso simile contro il

deputato Gray. Gladstone ricordò i precedenti, e, perchè si trattava di reato comune, chiese che il Comitato dei privilegi esaminasse la quistione...

**Imbriani.** Chiedo di parlare.

**Crispi, presidente del Consiglio.** ...ed il Comitato dei privilegi conchiuse, e la Camera deliberò, che non era il caso di occuparsene, e che la giustizia doveva avere il suo corso.

C'è poi un fatto anche più grave avvenuto nel 1815 a proposito di lord Cochrane, il quale era stato arrestato. Egli fuggì di prigione, si ricoverò nella Camera dei Pari, fu arrestato nell'aula parlamentare, ed il Comitato dei privilegi disse che le prerogative dei Pari non erano violate, e che, trattandosi d'un reato comune, quel signore doveva andare in prigione.

Ebbene, si vuole ora discutere se un uomo condannato a sette anni di carcere per reati comuni, per diffamazione, e per ricatto, possa essere scarcerato con un ordine della Camera. Ma, signori, se noi ci mettessimo su questa via, renderemmo la prerogativa parlamentare, non già un atto tutelare e istituito unicamente per garantire le opinioni politiche, la inviolabilità del deputato, ma un privilegio della impunità, un sopruso contro la giustizia.

Il Governo non può accettare queste teorie. (*Bravo — Applausi*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Certamente io non sono venuto qui preparato per questa questione, poichè ho letto solo oggi che era all'ordine del giorno la convalidazione dell'elezione di Pavia; ma poichè sento citare sempre l'Inghilterra, e gli esempi inglesi, ricorderò anch'io che in Inghilterra si ha così gelosa cura di certe garanzie, che l'anno passato, o due anni fa che siano, un ministro si ebbe una severa lezione dal Parlamento inglese unicamente perchè era stata violata la libertà personale di una giovinetta per sole due ore, e che la Camera, per riprovare il fatto, tolse la seduta. (*Rumori*).

Questo si chiama aver coscienza delle proprie prerogative! Nella violata garanzia per quella umile persona ognuno vedeva violata la propria. In quanto poi alla confusione dei poteri, io domanderei lealmente al presidente del Consiglio se, quante volte il potere esecutivo influisce sul potere giudiziario, non abbia il potere legislativo il diritto di dar dei moniti al potere esecutivo, e gli domando questo perchè altra volta egli ha alzato la voce in proposito, ed ognuno sa qual

parto importante abbia avuto nella questione Lobbia il presidente del Consiglio. (*Oh! — Rumori*).

Ora io non son venuto qui a parlare di Sbarbaro, ma di diritto, e, siccome la proposta del nostro egregio presidente è la più conforme alle vere prerogative parlamentari, la ho accettata ed insisto perchè venga posta ai voti.

**Presidente.** Io non ho fatta alcuna proposta, onorevole Imbriani. Ho accennato solo alla forma che si sarebbe potuto dare alla sua proposta.

**Imbriani.** Ho errato; volevo dire la via indicata dell'onorevole presidente.

**Presidente.** L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Io respingo ogni imputazione, che possa essere fatta al potere esecutivo, di esercitare pressioni sull'autorità giudiziaria. (*Bravo!*)

Il primo cardine di ogni buon Governo è quello di lasciare che la giustizia proceda libera nella sua via; altrimenti il principio stesso della giustizia sarebbe una irrisione. (*Bravo!*)

E noi di queste irrisioni non daremo mai l'esempio. (*Bravo!*)

**Presidente.** L'onorevole Mazzoleni ha facoltà di parlare.

**Mazzoleni.** Con tutto il rispetto agli oratori autorevolissimi che mi hanno preceduto, parmi che la quistione politico-giuridica si presenti in sè molto semplice e di pronta soluzione. Dal momento che la legge che stabilisce i casi di ineleggibilità non è applicabile all'onorevole Sbarbaro come ritenne la Giunta, interpretando rettammente la legge, così io credo che Pietro Sbarbaro *ipso jure* sia nel pieno diritto, fin d'ora, dell'esercizio delle sue funzioni e debba essere qui a disimpegnare il proprio mandato. (*Mormorio*). Questa è la proposta formale che presento, perchè la tesi giuridica che la Camera deve risolvere, è questa sola che ho l'onore di proporre.

**Presidente.** Sono due, dunque, le proposte che furono presentate.

L'onorevole Imbriani propone la questione se l'ufficio di deputato che oggi riveste il professore Pietro Sbarbaro, debba o no sospendere la esecuzione della sentenza dalla quale fu condannato alla pena che sta espiando; e chiede che lo studio della medesima sia deferita alla Giunta delle elezioni.

C'è poi l'onorevole Mazzoleni che fa un'altra proposta...

**Mazzoleni.** Io mi associo a quella dell'onorevole Imbriani.

**Tondi, presidente della Giunta.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Tondi, presidente della Giunta.** Io credo di dover dichiarare che quantunque la Giunta sia pronta a qualsiasi ordine della Camera, pure, se verrà in votazione la proposta dell'onorevole Imbriani, la Giunta stessa, per ragioni che è facile comprendere, si asterrà dal votare.

**Presidente.** Verremo ai voti.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Il Governo dichiara di non accettare alcuna delle proposte le quali direttamente od indirettamente mirino alla scarcerazione dell'onorevole Imbriani... (*Viva ilarità*), volevo dire di Pietro Sbarbaro.

**Presidente.** Verremo ai voti.

La proposta dell'onorevole Imbriani è la seguente :

“ Propongo che la questione venga rinviata alla Giunta per l'immediato esame e riferire per quelle risoluzioni che siano più conformi alle prerogative parlamentari ed al rispetto della sovranità nazionale. ”

Onorevole Imbriani, la mantiene ?

**Imbriani.** La mantengo.

**Presidente.** Badi, onorevole Imbriani, che si tratta di una questione grave, e che sarebbe forse desiderabile non potesse essere compromessa e pregiudicata. Tuttavia, se Ella mantiene la sua proposta, io la porrò a partito.

**Imbriani.** Ecco, signor presidente: poichè veggo anch'io che si tratta di questione gravissima (ed io vorrei vederla risolta assolutamente, pel diritto) e poichè, forse, la Camera, dopo le dichiarazioni del Governo, incorrerebbe in questa incoerenza... (*Ooh! ooh! — Vivi rumori*). Insomma, signori, certe cose le dico come le sento! Se dico cose erronee o meglio cose che alcuni di voi credono erronee, io le dico con piena convinzione!

**Presidente.** Continui, continui.

**Imbriani.** Dicevo, dunque, che appunto per non pregiudicare una questione così grave, ritiro la mia proposta: ma la ritiro sotto tutte queste riserve.

Forse, verrà un'altra Camera (*Ooh! ooh!*) la quale sarà più gelosa delle proprie prerogative. (*Ooh! ooh!*)

**Presidente.** Onorevole Imbriani, la Camera attuale non può non esser gelosa delle proprie prerogative come qualunque altra Camera che

le succeda. Intanto essendo stata ritirata la proposta dell'onorevole Imbriani, rimane impregiudicata la questione, e l'incidente è esaurito. (*Conversazioni animate — Parecchi deputati scendono nell'eminciclo — La seduta rimane sospesa per qualche minuto*).

**Seguito della discussione intorno al disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione intorno al disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

La Camera ricorda che rimase sospeso l'articolo 19 intorno al quale erano stati presentati diversi emendamenti. (*Molti deputati occupano l'eminciclo — Conversazioni animate*).

Onorevoli colleghi, prendano il loro posto e facciano silenzio, perchè dobbiamo proseguire nell'ordine del giorno.

La Commissione propone ora che l'articolo 19 sia modificato nel modo seguente:

*Sopprimere le parole:*

“ e le spese di esazione e di tesoreria saranno a carico del Comune. ”

*Aggiungere in fine:*

“ Nei modi e con le condizioni che saranno determinate per regolamento, il servizio di tesoreria e la riscossione della rendita pubblica potranno essere affidate alle casse postali di risparmio. ”

**Luchini Odoardo, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Luchini Odoardo, relatore.** La Commissione in omaggio ai voti che furono manifestati dai vari deputati durante la discussione, d'accordo col l'onorevole presidente del Consiglio, propone all'articolo 19 di:

*Sopprimere le parole:*

“ e le spese di esazione e di tesoreria saranno a carico del Comune. ”

Si era stabilito che le spese di esazione e di tesoreria dovessero essere a carico dei Comuni considerato in primo luogo che si trattava di un ben piccolo carico, e poi che ciò non era, agli occhi della Commissione, ingiusto, tenuto conto di quanto i Comuni sono autorizzati, per iscopi di beneficenza, a prelevare e dalle Congregazioni di carità e da altre istituzioni di beneficenza del Comune.

Ad ogni modo, come diceva, in omaggio ai voti manifestati alla Camera, la Commissione, d'accordo col Governo, ritira questa parte dell'ar-

ticolo; e così il principio della separazione dei poteri a cui alludeva l'onorevole Branca sarà salvo.

Propone poi la Commissione il seguente comma, d'accordo coll'onorevole ministro dell'interno, e con l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi:

“ Nei modi e con le condizioni che saranno determinate per regolamento, il servizio di tesoreria e la riscossione della rendita pubblica potranno essere affidate alle Casse postali di risparmio. ”

La Commissione, anche qui, consente con i voti manifestati nella Camera, e crede che non vi sia alcuna incongruenza nell'affidare alle Casse postali di risparmio, che si trovano in tutti i Comuni, il semplice servizio di tesoreria, e non quello di regolare le riscossioni delle rendite. Dico servizio di tesoreria soltanto, fatta eccezione della rendita pubblica, poichè per loro istituto, come tutti sappiamo, le Casse postali possono essere incaricate della riscossione della rendita pubblica.

**Lacava, ministro delle poste e dei telegrafi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

**Lacava, ministro delle poste e dei telegrafi.** Come testè ha detto l'onorevole relatore, quest'ultima parte dell'articolo 19 è stata concordata tra la Commissione, il ministro dell'interno, e me: e io non aggiungo altro a quello che egli ha detto. Soltanto faccio osservare che gli uffici postali avranno il solo incarico di essere tesoriere delle Congregazioni di carità e degli Istituti pii, e non mai quello di esattori, eccezione fatta per i titoli di rendita pubblica, visto che hanno già questo incarico per precedente disposizione legislativa.

**Presidente.** L'onorevole Baccarini aveva un emendamento che è stato accettato dalla Commissione, con la soppressione delle parole: *Le spese di esazione e di tesoreria saranno a carico*, ecc. Poi vi era un emendamento dell'onorevole Boneschi.

**Boneschi.** Lo ritiro.

**Presidente.** L'onorevole Mazzoleni pure aveva presentato un emendamento.

**Mazzoleni.** Io aveva sottoposto all'approvazione della Camera una proposta più larga di quella che ora ci viene dalla Commissione, e avrei desiderato di vederla approvata. Ma siccome il concetto che si affermava nel mio emendamento è stato in parte accolto, così mi accontento e non insisto.

**Borgatta.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole Borgatta ha facoltà di parlare.

**Borgatta.** L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi, nel dare ora alcuni schiarimenti a proposito dell'emendamento da lui concordato con la Commissione, ha fatta una distinzione che io non ho ben compresa e che vorrei spiegasse meglio.

L'onorevole Lacava ha detto che gli uffici postali faranno il servizio di tesoreria e non quello di ricevitori...

**Lacava, ministro delle poste e dei telegrafi.** Di esattori.

**Borgatta.** Di esattori, sta bene. Ora io non comprendo questa distinzione, perchè nel concetto della legge vi deve essere un esattore che fa tanto l'esazione che i pagamenti nell'interesse dell'Istituto pio. Ma allora, volete fare un tesoriere ed un esattore? Volete creare due cariche? Quale sarà la distinzione fra l'una e l'altra? Chi fa il servizio di cassa, deve fare tanto il servizio di percezione che quello dei pagamenti; almeno così si è sempre inteso.

Desidero dunque qualche spiegazione. Secondo la legge attuale delle Opere pie, non c'è distinzione fra tesoriere ed esattore.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Luchini Odoardo, relatore.** Io non nego che l'ufficio di ricevitore o di esattore, e quello di tesoriere possano essere cumulati; ma ciò non toglie che debbano essere due uffici distinti.

Il ricevitore o esattore procura di riscuotere le rendite o entrate dell'ente e le versa al tesoriere; e quando egli stesso sia anche il tesoriere, custodirà le somme, spedirà i mandati, e naturalmente ne renderà conto come di ragione.

Ora tra la Commissione e l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi si è concordato che le Casse postali di risparmio dovranno fare il solo e semplice servizio di tesoreria, perchè ben comprende l'onorevole Borgatta che non si potrebbe mandare l'ufficiale postale a riscuotere le rendite delle Opere pie. Chi le riscuoterà, egli dice?

Naturalmente si dovrà provvedere: o si provvederà facilmente, come si è accennato nella seduta di ieri, per mezzo dell'esattore delle imposte, il quale potrà fungere da esattore e da tesoriere delle Opere pie. Nei comuni che non hanno la sede della esattoria, le entrate, via via che saranno riscosse, o direttamente dall'esattore o dai suoi collettori, saranno versate nella Cassa di risparmio postale, la cui funzione si limiterà, tranne che per la riscossione dei titoli del debito pubblico, al solo ufficio di tesoreria.

Vede dunque l'onorevole Borgatta come in questo articolo abbiamo lasciato molta latitudine, e abbiamo stabilito diverse figure di rapporti di ufficio di tesoriere e di riscossioni di tesoreria, appunto perchè nel regolamento e nella esecuzione della legge si abbia quella larghezza che è necessaria.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Borgatta.

**Borgatta.** Io non insisto sulle mie osservazioni; ma debbo confessare che le spiegazioni che mi ha dato l'onorevole relatore non mi hanno convinto gran fatto. Auguriamoci però che il regolamento che dovrà fare il potere esecutivo riesca a chiarire meglio questa condizione di cose.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

**Lacava, ministro delle poste e dei telegrafi.** Io vorrei pregare l'onorevole Borgatta di considerare quanto ho detto prima io e quanto ha detto poi l'onorevole relatore. Non vi è dubbio alcuno quanto all'interpretazione dell'articolo 19. Ci sono due funzioni diverse. Altro è il tesoriere, altro è il riscuotitore od esattore come si voglia chiamare, il quale deve esigere le rendite, che possono essere di diversa natura, come pigioni, fitti di fondi urbani o rurali, o altro. Non è possibile che l'ufficiale postale sia incaricato di riscuotere tutte queste rendite delle Opere pie: egli non può essere che il tesoriere o, in altri termini, il depositario di tutte le somme raccolte dagli esattori e versate nelle Casse postali: e così come ora egli è il depositario delle somme che si versano dai privati nelle Casse di risparmio, così sarà il depositario delle somme versate nelle Casse postali per parte delle Congregazioni di carità.

Questo è vero servizio di tesoreria, ed è assai diverso, come ognuno vede, da quello di esazione, perchè consiste nel ricevere le rendite da altri esatte, e nel tempo stesso fare i pagamenti in seguito a mandati rilasciati dalla autorità competente che dirige l'Opera pia.

Si è fatta una sola eccezione per ciò che concerne l'esazione della rendita pubblica; e ciò per la ragione che per riscuotere la rendita pubblica l'ufficiale postale non viene gravato nè di nuovo lavoro, nè di nuova responsabilità.

Circa poi le altre modalità relative alla responsabilità degli ufficiali postali, e ad altre questioni attinenti a questo articolo, come ben diceva l'onorevole relatore, credo che si debba provvedere col regolamento nel quale si potranno

mettere tutte le garanzie a cui accennava l'onorevole Borgatta.

**Presidente.** L'onorevole Borgatta ha facoltà di parlare.

**Borgatta.** Debbo ringraziare l'onorevole ministro Lacava delle cortesi parole che ha pronunciato per cercare di persuadermi; ma debbo dirgli che non ne sono rimasto interamente appagato.

Secondo il sistema attuale vigente per i Comuni, di regola l'esattore compie le due funzioni di esattore e di tesoriere.

Secondo la legge organica del 1871 sulla riscossione delle imposte dirette, i Comuni non hanno che un esattore il quale cumula il servizio di esattore col servizio di tesoriere.

I grandi Comuni hanno anche un tesoriere, in via eccezionale: ma in tutti i Comuni piccoli (si può dire nel 99 per cento dei Comuni del regno) non si ha che un esattore il quale compie contemporaneamente la funzione di tesoriere, senza moltiplicare gli uffici, e complicare le amministrazioni.

Quindi, fino a questo giorno, io aveva sempre creduto, e mi parve che fosse anche logico, che l'ufficio di tesoriere dell'Opera pia si cumulasse con quello di esattore dell'Opera stessa; oggi con questo emendamento proposto dalla Commissione d'accordo col ministro, si verrebbe ad istituire un tesoriere con funzioni speciali: lochè non mi persuade. Ma come ho già detto, non intendo di far proposte.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Luchini Odoardo, relatore.** Io faccio nuovamente osservare che non si vieta il cumulo dell'ufficio di esattore con l'ufficio di tesoriere. Quando in un comune si abbia un esattore, che può essere, e ch'è anzi di regola, anche tesoriere, è chiaro che sarà anche tesoriere dell'Opera pia. Ma per i Comuni dove non c'è un esattore che possa cumulare i due uffici, è molto utile che ci sia alla portata di tutti la Cassa di risparmio, di cui, d'altronde, è facoltativo non obbligatorio il valersi. Si è voluto, insomma, dare una facilitazione di più alle Opere pie: nè so quale pericolo possa vedere in ciò l'onorevole Borgatta.

**Presidente.** L'onorevole Borgatta non facendo alcuna proposta, rileggo l'articolo 19 come sarebbe modificato dalla Commissione.

“ Art. 19. Le istituzioni di pubblica beneficenza che abbiano rendite fisse avranno un tesoriere.

“ Per le istituzioni che abbiano una rendita

Jorda non superiore a 20 mila lire, eserciterà l'ufficio di tesoriere l'esattore o il tesoriere del Comune.

“ Anche per coteste istituzioni la Giunta provinciale amministrativa potrà autorizzare un tesoriere speciale, purchè gratuito.

“ I tesoriere dovranno sempre prestare cauzione nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

“ Nei modi e con le condizioni che saranno determinate per regolamento il servizio di tesoreria e la riscossione della rendita pubblica potranno essere affidate alle Casse postali di risparmio. ”

Pongo a partito l'articolo così variato dalla Commissione.

Chi approva si alzi.

(*E' approvato*).

Ora viene l'articolo 26 che è pure rimasto sospeso.

La Commissione propone questa nuova formula:

“ Art. 26. Quando per inosservanza delle forme stabilite dalla legge, dagli statuti e regolamenti a tutela del patrimonio di un'istituzione di beneficenza, gli amministratori, con dolo o colpa grave ancorchè non si abbiano termini di reato, abbiano arrecato un danno economico all'istituzione, la Giunta provinciale d'ufficio..... (*Il resto identico*). ”

*Al 1º capoverso sostituire:*

“ Tale liquidazione costituisce titolo a chiedere all'autorità giudiziaria provvedimenti conservatori. (*Il resto identico*). ”

L'onorevole Florenzano ha facoltà di parlare intorno a questo articolo.

**Florenzano.** Io mi sono iscritto ieri sera a parlare intorno a questo articolo, quando la Camera aveva sott'occhio l'articolo 26 emendato dalla Commissione; perchè io mi associava, in gran parte, alle osservazioni fatte dal collega Cuccia, ed avrei voluto presentare alla Commissione, in aggiunta, anche qualche altra modesta osservazione per persuadere la Commissione stessa e la Camera a ritornare alla primitiva proposta che il Ministero aveva fatta di questo articolo, eliminando tutte quelle altre aggiunte e quegli emendamenti che potevano dar luogo a tante discussioni.

Nondimeno io sento il debito di riconoscere che la Commissione aveva opportunamente emendata la proposta ministeriale, attribuendo la responsabilità a chi spettava, ed eliminando quella

solidarietà che poteva tutti coinvolgere in una stessa e non pertinente responsabilità.

Ma dal momento che la Commissione è venuta stamani, dopo che ieri sera fu riservato questo articolo, a farci una proposta riveduta, emendata, dell'articolo 26, io sono lieto di dichiarare che mi acconcio assai volentieri alla nuova dizione dell'articolo, come mi piace di constatare che le osservazioni della Camera hanno trovato presso la Commissione così favorevole accogliamento. Però mi permetterà la Commissione che io le domandi, a titolo di semplice schiarimento e non di aggiunta o di emendamento, se non sia il caso di togliere quell'aggettivo “ grave ” dopo la parola “ colpa ”...

*Molte voci.* Ma no! no!

**Florenzano.** Potrebbe essere una colpa lieve, senza bisogno che vi sia colpa grave.

Se volete che questa responsabilità sia vera ed efficace, non dovete ricorrere all'ipotesi della colpa grave perchè vi sia il danno. La colpa può essere anche lieve ed il danno può verificarsi.

È inutile io soggiunga che consento completamente negli intendimenti della Commissione: cioè che questo concetto della responsabilità, introdotto come elemento nuovo nella riforma delle Opere pie, sia qualche cosa di efficace e di reale. Epperò temo che questa parola *grave* potrebbe limitare i casi della responsabilità, mentre la parola *colpa* coinvolge tutti questi casi, senza limitarli: e difatti il Ministero, nella sua primitiva proposta, aveva parlato di colpa, non di colpa grave o di colpa lieve.

Nella nostra legislazione, di cui il relatore ricordò iersera la dottrina dei quasi delitti contenuta nell'articolo 1151 del Codice civile, si parla di colpa e non di colpa grave perchè si dice: “ Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno. ” E poi negli articoli posteriori si parla sempre di colpa.

Ora io non faccio una proposta formale: ma dico che, se la Commissione riconosce l'intendimento per cui io domando questo schiarimento, per allargare, cioè, i casi della responsabilità, potrebbe esser pericoloso aggiungere la parola *grave*.

In appresso voi dite: “ abbiamo arrecato un danno economico all'istituzione. ” È proprio necessario di aggiungere questa parola *economico* al danno? Siamo sempre nella medesima dottrina dei quasi delitti.

Dove si parla del fatto dell'uomo che produce un danno, voi avete detto chiaro, nell'articolo emendato, che non costituisca reato, per-

chè avete detto: ancorchè non si abbiano termini di reato. Dunque avete escluso quel danno personale che produce il reato: e perchè, allora, dire *danno economico*?

Quando il Codice civile, in tutta quanta la materia dei danni, parla di danno, non dice mai *danno economico*; perchè dunque vogliamo aggiungere qui la parola *economico*, dicendo, cioè, una cosa la quale mi pare che restringa la portata della responsabilità?

E finalmente, col primo capoverso emendato dite che tale liquidazione costituisce titolo a chiedere all'autorità giudiziaria provvedimenti conservatori. Ora io sono ben contento che si sia tolta tutta quella parte che produce gli effetti indicati dall'articolo 1970 del Codice civile, cioè l'ipoteca: ma allora resta bene inteso che non si parla d'ipoteca, ma di provvedimenti conservatori ai sensi della procedura civile, cioè quei tali provvedimenti che può dare l'autorità giudiziaria, come il sequestro o pignoramento di mobili. E ciò dico soltanto per dimostrare sempre più quanto fossero fondate le osservazioni che si sono fatte fin qui intorno all'ipoteca, quando non vi era questa disposizione. E dopo ciò finisco rallegrandomi con la Commissione per la nuova formola da essa proposta dell'articolo 26.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia.

**Cuccia.** Mi è grato rendere alla Commissione un tributo di ammirazione per l'equanimità colla quale ha accolte le osservazioni cui aveva dato luogo, nella seduta di ieri, l'articolo 26 e per la nuova formola dell'articolo da essa proposta. Dirò anzi, a soddisfazione della Commissione, che essa ha migliorato il mio concetto, inquantochè io temeva che potesse dar pensiero il fatto che la Giunta amministrativa si facesse, anche in modo provvisorio, giudice della colpa.

La Commissione, con savio proposito, unendosi a noi, sempre allo scopo di rendere meno allarmante questo articolo per i buoni e vigili amministratori, ha proposto che vi siano queste due condizioni: ha proposto, cioè, in primo luogo, che vi sia inosservanza di forma, e in secondo luogo che questa, anzichè effetto di una trascuranza, sia accompagnata o da dolo, o da colpa grave, pur non essendovi materia di reato.

Questa duplice condizione richiesta dalla nuova forma dell'articolo, perchè si proceda a quella misura di rigore e di urgenza, soddisfa pienamente il mio desiderio, e toglie completamente ogni timore a qualunque più timido amministratore. Imperocchè costui, avendo sempre in mente di

star legato alle forme prescritte dai regolamenti e dagli statuti, è sicuro di non sbagliare mai, non avrà mai innanzi agli occhi il timore che domani si possa parlare di colpe, od inavvedutezze qualsiasi, indipendentemente e nonostante l'osservanza delle forme.

Rinnovo quindi le mie felicitazioni e i miei ringraziamenti alla Commissione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Guglielmi.

**Guglielmi.** L'onorevole Cuccia mi ha preceduto.

La mia proposta tendeva a mettere anche gli amministratori delle Opere pie sotto il diritto comune, come tutti gli altri amministratori dei Comuni e delle Provincie.

L'onorevole Commissione, alla quale rendo grazie, ha creduto di soddisfare sostanzialmente al mio desiderio, e per conseguenza non ho ragione per insistere nel mio emendamento, che intendeva di proporre.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Piacentini.

**Piacentini.** Io mi compiaccio altamente che la Commissione abbia trovato modo di concretare la responsabilità che, sebbene scritta negli articoli del Codice civile, nondimeno pareva che, novello Proteo, potesse sfuggire alle disposizioni di legge; e mi compiaccio altresì che l'onorevole Commissione abbia migliorato il suo articolo con la proposta presentata oggi.

Ora vorrei rivolgerle una preghiera, cioè che volesse dare un ultimo tocco a quest'articolo, sopprimendo una parte di esso che non ha più ragione d'essere. Si tratta del capoverso che è così concepito:

“ Tale liquidazione costituisce titolo a chiedere all'autorità giudiziaria provvedimenti conservatori. ”

A me sembra che questa disposizione non sia assolutamente necessaria. L'articolo 925 del Codice di procedura civile autorizza il magistrato ad accordare il sequestro conservativo sopra un semplice ricorso motivato, o tutt'al più in base a informazioni sommarie. Ora le informazioni sommarie sono molto meno di quello che possa essere un documento così grave, e così solenne, come la liquidazione escogitata dall'onorevole Commissione. Quindi una delle due. O questa disposizione significa che le Opere pie non possono comandare provvedimenti conservatori, altro che nel caso in cui siano munite di un tal titolo, ed allora evidentemente la condizione delle Opere pie è peggiorata di fronte agli altri creditori, imperocchè, mentre questi possono ottenere simili

provvedimenti conservatorii in un modo assai più facile e spedito, anche in un giorno od in un'ora, le Opere pie non potrebbero ottenerli che mediante l'esibizione di un titolo pel quale non basteranno settimane o mesi. Cosicché vi è il pericolo che, presentandosi esse davanti il magistrato per ottenere il provvedimento conservativo, non riescano ad ottenerlo che troppo tardi.

O invece la Commissione ritiene che questi provvedimenti si possano domandare anche negli altri casi, ed allora a chi basta il meno basta anche il più, e non è necessario scrivere in un articolo che questa liquidazione costituisce un titolo abile a domandare provvedimenti conservativi.

Per queste considerazioni, senza fare una proposta concreta, prego l'onorevole Commissione di esaminare se non le paia opportuno di sopprimere il 1° capoverso dell'articolo 26.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Luchini Odoardo, relatore.** Fra tutti questi ringraziamenti di coloro, che ieri sera erano contraddittori, ringraziamenti che la Commissione ricambia, ben facile è il compito del relatore.

Prima di tutto rispondo all'onorevole Florenzano, che pur la Commissione ringrazia. Nell'articolo 26 del disegno di legge ministeriale era stabilito qualche cosa circa il diritto. Era detto che l'inosservanza delle forme stabilite dalla legge e dal regolamento e in generale ogni colpa che avesse recato un danno materiale alle istituzioni, portava di diritto la solidarietà degli amministratori; di procedura non si parlava. Ora la Commissione tace completamente circa il diritto.

E perchè tace? Tace perchè si riporta al diritto comune al quale non innova; quindi sono applicabili gli articoli del Codice civile e i principii generali del diritto che ieri sera io invocava.

La Commissione mirò a regolare la procedura, perchè si trovi subito chi ponga mano alle leggi.

Ora quanto alla procedura, l'onorevole Florenzano ha detto che avrebbe accettato l'articolo. Torno a ringraziarlo per la seconda volta. Tuttavia la procedura speciale, che noi abbiamo qui stabilito, a lui non piaceva o almeno gli faceva sorgere qualche dubbio. Sia pure; ma allora perchè l'onorevole Florenzano si lamenta che noi abbiamo limitato i casi nei quali cotesta procedura speciale può essere autorizzata, dichiarando che deve trattarsi non solamente di colpa, ma anche di colpe gravi e di dolo, ancorchè il fatto non costituisca reato? E abbiamo detto indifferente che il fatto presenti o no gli elementi di reato

perchè cotesta indagine non è propria della Giunta amministrativa.

L'onorevole Florenzano avrebbe dovuto ringraziarci di questa restrizione che noi facevamo all'uso dei poteri eccezionali, almeno così parrebbe secondo il modo di vedere della Commissione.

Rimane dunque inalterato il diritto comune. Quest'è il punto di partenza. Quand'è che noi autorizziamo questa procedura straordinaria per mezzo della Giunta amministrativa? Nella formula dell'articolo che avevamo presentata dapprima, questa procedura straordinaria era stabilita per qualunque specie di colpa, per qualunque specie d'infrazione alla legge; invece colla nuova formula noi autorizziamo questa procedura soltanto nel concorso di queste condizioni: 1° che si siano violate forme stabilite dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti e regolamenti, a tutela del patrimonio di un'istituzione di beneficenza; avvicinandosi così alla dizione del disegno ministeriale, in quanto poteva essere da noi accettata, ossia in quanto non stabiliva *a priori* la solidale responsabilità; 2. che si abbia per parte degli amministratori o dolo o colpa grave.

In questo caso sorge quel potere straordinario della Giunta provinciale amministrativa. E che cosa fa questa Giunta provinciale amministrativa? Definisce forse il diritto in modo assoluto? Pregiudica le dichiarazioni dell'autorità giudiziaria o della Corte dei conti o la sua stessa competenza, quando dovrà giudicare sui conti? Niente di tutto ciò. La Giunta amministrativa non fa che una dichiarazione di debito, in forza della quale si ha titolo per chiedere all'autorità giudiziaria provvedimenti conservatorii.

E qui rispondo all'onorevole collega Piacentini, non essere inutile l'aver stabilito che il pronunciato della Giunta amministrativa costituisca titolo a chiedere questi provvedimenti conservatorii. È vero; l'istituto del sequestro conservativo, regolato dagli articoli 924 e seguenti del Codice di procedura civile, importa che vi debba essere sempre un titolo che autorizzi il creditore a sequestrare provvisoriamente i beni del debitore. Di questo titolo naturalmente giudica in sede di conferma del sequestro la autorità giudiziaria; e anche in questo caso non si toglie libertà di giudizio all'autorità giudiziaria, ma si dichiara questo, che il pronunciato dell'autorità amministrativa se non varrà mai come sentenza (è fuori di dubbio), per lo meno, varrà a costituire titolo perchè, senz'altra indagine (quando almeno l'autorità giudiziaria se ne appaghi) circa

il titolo, si possa procedere a provvedimenti conservatorii ove concorrano gli altri estremi del pericolo di fuga del debitore o del pericolo in genere di perdere le garanzie del credito.

E quali sono quei provvedimenti conservatorii che possano derivare dalle disposizioni di questo articolo? La Camera avrà notato che noi sopprimiamo le parole: " Tale liquidazione produce gli effetti indicati nell'articolo 1970 del Codice civile, e dichiariamo che tale liquidazione costituisce titolo a chiedere all'autorità giudiziaria provvedimenti conservatorii. Questo, e nulla più. Forse noi veniamo a vietare che possa essere iscritta ipoteca giudiziale contro gli amministratori? Intendiamo bene: questa questione non intendiamo in nessun modo che sia pregiudicata; lasciamola all'apprezzamento di chi deve interpretare la legge.

E perchè non vogliamo che sia in nessun modo pregiudicata? Perchè, come ebbi l'onore di dire ieri alla Camera, è principio di diritto comune amministrativo, al quale noi non vogliamo derogare, che basti un pronunciato del Consiglio di prefettura, quanto ai Comuni, e della Deputazione provinciale, oggi Giunta amministrativa, quanto alle Opere pie, perchè si possa inscrivere ipoteca giudiziale, ancorchè questo pronunciato avvenga non già nella revisione dei conti, (e allora non c'è questione) ma anche provvisoriamente. E, se permette la Camera, perchè la questione è molto grave e non intendiamo che sia pregiudicata, io ricorderò alcune decisioni.

A pagina 86 della relazione io già aveva l'onore di notare:

" Nel diritto amministrativo francese è incontroverso che l'ipoteca giudiziale possa risultare anche dalle deliberazioni dell'autorità amministrativa, e fra noi abbiamo normali decisioni del Consiglio di Stato. Questo, nella deliberazione del 22 aprile 1887, ha confermata la massima già enunciata nel parere del 12 marzo 1886, " che, cioè, i decreti del Consiglio di prefettura sui conti comunali e le ordinanze delle Deputazioni provinciali sui conti delle amministrazioni delle Opere pie, conferiscono diritto alla iscrizione dell'ipoteca a favore dell'ente che li ha ottenuti.

" Il Consiglio di Stato soggiunge " che tali provvedimenti hanno immediata efficacia, e possono dar luogo all'iscrizione senza decorrenza di termini. L'articolo 1970 non facendo distinzione tra sentenza e sentenza, e bastando che la decisione porti condanna ad una delle obbligazioni ivi enunciate, ne segue del pari che circa ai prov-

vedimenti di cui si tratta, non è il caso di distinguere (si noti questo perchè è importantissimo) se siano pronunciati in contraddittorio o in contumacia, se siano definitivi o provvisori, se siano ammessi ancora rimedi ordinari o straordinari; poichè, appena emesso il provvedimento di condanna, nasce a favore di chi l'ha ottenuto, il diritto di procedere all'iscrizione della ipoteca senza che il conservatore vi si possa ricusare. "

Questa questione adunque non viene in nessun modo pregiudicata. Lasciemo che la legge abbia quell'interpretazione più conveniente, secondo il suo spirito o secondo il suo scopo, che il magistrato crederà darle. Ma premeva alla Commissione insistere sopra questa proposta non tanto per dar spiegazione della portata della modificazione cui essa acconsente, quanto anche per far riflettere alla Camera qual'è lo stato di questa questione della responsabilità degli amministratori.

Sotto l'impero della legge canonica gli amministratori di Opere pie erano parificati ai tutori, e si aveva di diritto l'iscrizione dell'ipoteca legale contro essi. Nel codice Napoleone e in molti dei codici da esso derivati fu stabilita l'ipoteca legale contro siffatti amministratori.

Il Codice nostro del 1865 tolse, è vero, l'ipoteca legale contro gli amministratori di istituti di beneficenza; ma non bisogna dimenticare che, quando si faceva la legge del 1862, vigeva in molte parti d'Italia il principio del Codice di Napoleone, vale a dire dell'ipoteca legale contro gli amministratori. Ora noi non istituimo l'ipoteca legale di nessuna specie, ma domandiamo che i pronunziati dell'autorità amministrativa abbiano la loro efficacia affinchè la responsabilità degli amministratori debba essere fatta valere. È vero che è pericoloso il dar soverchi fastidi a questi amministratori che volentieri e per lo più gratuitamente si sobbarcano al peso di amministrare le Opere pie, ma pensiamo ancora, o signori, che bisogna esser ben cauti se vogliamo che l'impero della legge sia mantenuto e che la responsabilità degli amministratori sia fatta valere; specialmente dopo i tanti danni, i tanti guai ed i tanti inconvenienti che sono venuti a risultare dalle inchieste.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Fani.

**Fani.** La nuova forma che la Giunta ha data all'articolo 26 costituisce un'ampia soddisfazione a tutti i timori che si potevano avere rispetto alla condizione fatta agli amministratori di un'Opera pia. Io quindi dichiaro di ritirare l'emendamento da me presentato ieri a quest'articolo e sarò tanto

più grato all'onorevole relatore se egli vorrà dichiararmi se il mio concetto è contenuto nella nuova formula dell'articolo stesso.

**Luchini Odoardo, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Luchini Odoardo, relatore.** Io non avrei che a ripetere quanto dissi ieri sera per mostrare che, se l'emendamento dell'onorevole Fani era contenuto nella precedente formula dell'articolo di cui ci occupiamo, è più che mai contenuto nella forma attuale. Solamente nell'interesse degli stessi amministratori parve alla Commissione pericoloso lo stabilire quella forma di esonero da responsabilità, perchè si sarebbe potuto dire " *inclusio unius, exclusio alterius* ", quasi che gli amministratori non avessero che quel modo per farsi dichiarare esenti da colpa. Noi vogliamo illimitata l'applicazione del diritto comune; uno dei modi, ma non il solo modo per farsi dichiarare esenti da colpa, sarà quello che diceva l'onorevole Fani.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

**Indelli.** Non ho preso nessuna parte a questa discussione, ma ho seguito con molta attenzione la risposta che ha dato l'onorevole relatore al mio amico Piacentini, e, dico la verità, non mi ha soddisfatto.

L'onorevole relatore ha detto benissimo: sentenze, deliberazioni amministrative per giurisprudenza, non tutte per verità, producono gli effetti della ipoteca giudiziale; ma questi esempi di giurisprudenza che ha citato l'onorevole relatore non hanno niente a che fare col caso attuale, anzi sono perfettamente contrari a tutta l'economia dell'articolo.

Nei casi gravissimi, dei quali parla l'articolo, casi che rasentano il reato, quando la Giunta amministrativa (non si tratta di una riunione privata) abbia verificato il danno, lo liquida...

**Luchini Odoardo, relatore.** Provvisoriamente.

**Indelli.** ...sì, provvisoriamente. E questa procedura provvisoria viene ad essere poi definita interamente innanzi all'autorità giudiziaria, innanzi alla quale si deve discutere se danno criminoso vi sia, o non vi sia, se vi sia, o non vi sia colpa.

Dunque questa liquidazione della Giunta, se non deve essere una perdita di tempo, deve produrre qualche effetto. E quale sia l'effetto, lo diceva la formula primitiva dell'articolo, vale a dire che questa liquidazione produceva gli effetti indicati nell'articolo 1970 del Codice civile, e costituiva titolo a chiedere all'autorità giudiziaria provvedimenti conservatori.

Voi avete tolta la prima parte, sostenendo per altro che l'ipoteca è inclusa in questi provvedimenti conservatorii. Dunque voi, facendo la domanda all'autorità giudiziaria di questi provvedimenti conservatorii, otterrete da essa l'iscrizione dell'ipoteca.

**Luchini Odoardo, relatore.** No.

**Indelli.** La produce da sè? Ma allora non potete togliere il cappello, cioè la prima parte. Se voi non lasciate la prima parte all'articolo, è meglio sopprimer tutto, perchè l'articolo dice che si possono solo *chiedere* i provvedimenti conservatori.

Se ciò è vero, allora è inutile la giurisprudenza come me l'avete citata. La ipoteca la darà il magistrato non la Giunta.

Io non propongo niente; non ho fatto che prendere il sonetto dell'onorevole mio amico Piacentini ed aggiungervi la coda.

In altri termini, il vostro articolo come è oggi dice poco. Che cosa andate a fare, voi, innanzi all'autorità giudiziaria, con queste liquidazioni? A chiedere che sia resa esecutiva la sentenza della Giunta; e l'autorità giudiziaria vi darà quello che crede. Potrà darvi l'autorizzazione, oppure non darvela. Ora, se così è, che significa questa sentenza della Giunta? In questo caso, chi liquida i danni? E che tutta questa opera della Giunta, nemmeno provvisoriamente, debba assicurare niente all'Amministrazione della beneficenza, mi pare che sia poco. Ecco le mie osservazioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Florenzano; ma poi spero che verremo ai voti perchè se continuiamo con questa lentezza non concluderemo nulla.

**Florenzano.** Per verità nelle poche osservazioni che ho fatte in principio di questa discussione mi era limitato a far notare all'onorevole relatore che non si trattava di ipoteca, perchè della ipoteca non si parlava, e restava impregiudicata la questione; ma che si trattava invece di sequestro e di pignoramento a norma della procedura civile. E questa che non era un'osservazione ma una conferma di precedenti osservazioni, è parsa all'onorevole relatore una contraddizione alle precedenti mie osservazioni. Comprendo che sia buona arte di guerra cogliere in contraddizione l'avversario; ma verso uno che non era avversario, ma tributava anzi la meritata lode alla Commissione, quest'arte di guerra poteva essere risparmiata. Ma andiamo oltre. Dopo le osservazioni dell'onorevole Piacentini e dell'onorevole Indelli, mi pare che tanto torto io non aveva a fare quell'osservazione

perchè, francamente, voi, con questo articolo, o dite niente, o dite troppo.

Se non dite nulla, allora è perfettamente inutile; o, con tutti i casi della giurisprudenza che prima avete citata nella relazione e che oggi vi è piaciuto di ricordarci a voce, dite troppo, ed allora, a norma delle leggi, avremo bisogno di una sentenza, poichè non basterà la liquidazione della Giunta amministrativa.

Questa è un'osservazione che mi permetto di fare a complemento di quelle fatte dai precedenti oratori.

**Piacentini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà; ma cerchino gli oratori di essere brevi, perchè se per ogni articolo impieghiamo tanto tempo, non si finirà più la discussione.

**Piacentini.** Ringrazio l'onorevole Indelli per aver assunto la difesa della mia proposta; ma non credo opportuno l'insistere, perchè, ripeto, era intesa principalmente a togliere una disposizione che a me sembrava superflua.

**Luchini Odoardo, relatore.** Interpellato, sono in dovere di rispondere. Se il diritto all'ipoteca c'è, si iscrive senza bisogno di chiedere autorizzazione alla magistratura.

Questa questione non vogliamo pregiudicarla, ma noi della Commissione riteniamo che ci sia il diritto di inscrivere l'ipoteca.

*Voci.* No, no.

**Luchini Odoardo, relatore.** Quanto ai provvedimenti conservativi essi si domandano alla autorità giudiziaria.

Ma dunque, si dice, è inutile il vostro articolo, perchè voi dovete fare la domanda alla autorità giudiziaria ed essa, non la Giunta amministrativa, deve giudicare.

No, che non è inutile, perchè è detto che la dichiarazione della Giunta amministrativa costituisce da per sé un titolo per chiedere il provvedimento, quindi rende più sbrigativa la procedura dinanzi l'autorità giudiziaria la quale dovrà soltanto vedere se esista l'altro estremo del pericolo.

Non si dovrà mettere in discussione se veramente, a' sensi della autorità amministrativa, esista o non esista, il debito degli amministratori, tanto più che l'amministratore finchè non abbia reso il conto è sempre, di diritto, considerato come debitore. È stata fatta la liquidazione nei modi stabiliti dalla presente legge? Se sì, ecco una ragione per autorizzare un provvedimento.

Ma, di che natura? Un provvedimento di sua natura conservativo, che non pregiudichi il diritto definitivo delle parti.

**Presidente.** Onorevole Fani, Ella ha presentato un emendamento; lo mantiene o lo ritira?

**Fani.** Ho dichiarato di ritirarlo ed ho ringraziato il relatore.

**Presidente.** Sta bene.

Leggo l'articolo 26, nella nuova formula proposta dalla Commissione:

“ Quando per inosservanza delle forme stabilite dalla legge, dagli statuti e regolamenti a tutela del patrimonio di un'istituzione di beneficenza, gli amministratori, con dolo o colpa grave, ancorchè non si abbiano termini di reato, abbiano arrecato un danno economico all'istituzione, la Giunta provinciale d'ufficio, o sopra richiesta del prefetto, procederà in via amministrativa alla liquidazione, almeno approssimativa, del danno, dichiarando quali amministratori ne siano responsabili, se solidalmente, ed in qual misura.

“ Tale liquidazione costituisce titolo a chiedere all'autorità giudiziaria provvedimenti conservativi. ”

Questo capoverso è variato interamente. E poi il resto come sta:

“ Le deliberazioni della Giunta non pregiudicano le ragioni che possano definitivamente spettare all'amministrazione od agli amministratori.

“ Per le cause di responsabilità degli amministratori è mantenuta la giurisdizione ordinaria, salvo i casi seguenti:

a) ch'essi abbiano ordinato spese o contratto impegni senz'autorizzazione;

b) che abbiano indebitamente assunto maneggio di danaro o valori.

“ In questi casi sono parificati agli agenti contabili, e sopra la responsabilità loro pronunciano la Giunta amministrativa e la Corte dei conti nello esame e giudizio sui conti. ”

Pongo a partito questo articolo così modificato. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 27. Le Congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di beneficenza che abbiano bisogno di un personale stipendiato dovranno stabilirne la pianta organica e fissarne i diritti e le attribuzioni con speciale regolamento.

“ Alle istituzioni pubbliche di beneficenza che abbiano una rendita lorda non superiore alle 20,000 lire è vietato stipendiare impiegati, eccettuati i casi di necessità dimostrata, e quando non si possa provvedere con impiegati della Congregazione di carità o del Comune. ”

Onorevole Fani, Ella s'era iscritto su questo articolo?

**Fani.** Rinuncio.

**Presidente.** Non essendovi nè emendamenti, nè proposte, pongo allora a partito questo articolo 27.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 28. Dalle Congregazioni di carità e dalle istituzioni di beneficenza a capo delle quali non si trovino uno o più amministratori stipendiati e permanenti, e che richiedano l'opera di più impiegati di segreteria, dovranno, a cura della Giunta provinciale amministrativa e del prefetto, farsi osservare le seguenti norme:

“ Ogni dichiarazione, provvedimento, contratto, e, in generale, ogni atto che emani dalla Congregazione o dall'istituzione, dovrà, oltre la firma di chi abbia la rappresentanza dell'ente, avere la firma dell'impiegato capo d'ufficio che sarà dai regolamenti designato.

“ Tale impiegato sarà anch'esso responsabile, fatta eccezione:

a) per i provvedimenti che emanino da autorità collegialmente deliberanti;

b) per gli atti che contengano soltanto trascrizione o sunto di documenti o di provvedimenti presi da altre autorità, salva sempre la responsabilità per la verità dell'esposto;

c) per i provvedimenti che in virtù del loro potere gerarchico gli amministratori abbiano richiesto per iscritto, o dei quali firmino la minuta con la menzione: *per ordine esplicito*.

“ Gli impiegati di cui nel presente articolo non potranno essere soggetti a pene disciplinari o licenziati senza l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

“ Anche ad essi è applicabile il disposto degli articoli 26 e 43. ”

L'onorevole Baccarini ha presentato un emendamento a questo articolo.

**Luchini Odoardo relatore.** La Commissione consente nell'emendamento proposto dall'onorevole Baccarini.

**Presidente.** È presente l'onorevole Baccarini?

(Non è presente).

Do lettura del suo emendamento al penultimo capoverso:

“ Gli impiegati, di cui nel presente articolo, non potranno essere licenziati e nemmeno sospesi oltre un mese senza preventiva approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

“ Gli impiegati per ogni altra pena disciplinare hanno diritto di ricorso alla stessa Giunta provinciale che potrà diminuirla ed anche annullarla. ”

La Commissione ha dichiarato di accettare questo emendamento.

**Luchini Odoardo relatore.** L'ultimo capoverso che comincia: “ Anche ad essi è applicabile, ecc. ” rimane.

**Presidente.** Allora, sostituendo al penultimo capoverso l'emendamento dell'onorevole Baccarini, l'articolo 28 rimane così modificato:

“ Dalle Congregazioni di carità e dalle istituzioni di beneficenza a capo delle quali non si trovino uno o più amministratori stipendiati e permanenti, e che richiedano l'opera di più impiegati di segreteria, dovranno a cura della Giunta provinciale amministrativa e del prefetto farsi osservare le seguenti norme:

“ Ogni dichiarazione, provvedimento, contratto, e, in generale, ogni atto che emani dalla Congregazione o dall'Istituzione, dovrà, oltre la firma di chi abbia la rappresentanza dell'ente, avere la firma dell'impiegato capo d'ufficio che sarà dai regolamenti designato.

“ Tale impiegato sarà anch'esso responsabile, fatta eccezione:

a) per i provvedimenti che emanino da autorità collegialmente deliberanti;

b) per gli atti che contengano soltanto trascrizione o sunto di documenti o di provvedimenti presi da altre autorità, salva sempre la responsabilità per la verità dell'esposto;

c) per i provvedimenti che in virtù del loro potere gerarchico gli amministratori abbiano richiesto per iscritto, o dei quali firmino la minuta con la menzione: *per ordine esplicito*.

“ Gli impiegati, di cui nel presente articolo, non potranno essere licenziati e nemmeno sospesi oltre un mese senza preventiva approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

“ Gli impiegati per ogni altra pena disciplinare hanno diritto di ricorso alla stessa Giunta provinciale che potrà diminuirla ed anche annullarla.

“ Anche ad essi è applicabile il disposto degli articoli 26 e 43. ”

Pongo a partito l'articolo 28 così modificato. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 29. Le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche di beneficenza per le quali è ri-

chiesta l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sono pubblicate per copia entro 8 giorni dalla loro data nelle forme delle deliberazioni dei Consigli comunali.

“ Nello stesso termine dovrà esser rimessa alla autorità politica una copia del verbale delle deliberazioni medesime, e di tutti gli atti concernenti la nomina, elezione o rielezione di amministratori. „

(È approvato).

IV. *Della tutela.* — “ Art. 30. Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono poste sotto la tutela della Giunta provinciale amministrativa. „

(È approvato).

“ Art. 31. Sono soggetti all'approvazione della giunta provinciale amministrativa:

- a) I bilanci preventivi;
- b) Il conto consuntivo degli amministratori ed i conti dei tesoriери ed esattori;
- c) I contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e l'accettazione e il rifiuto di lasciti o doni; salve per gli immobili le disposizioni della legge del 5 giugno 1850 relative alla capacità di acquistare dei corpi morali;
- d) le locazioni e condizioni per un termine maggiore di 9 anni;
- e) tutte le deliberazioni che impertino trasformazione o diminuzione di patrimonio;
- f) le piante organiche degli impiegati, e i collocamenti a riposo con pensione;
- g) le cauzioni degli esattori o tesoriери diversi dall'esattore o tesoriere comunale;
- h) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in casi di urgenza, e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

“ Quando la Giunta amministrativa non abbia prima che incominci il nuovo esercizio, approvato in tutto o in parte il bilancio preventivo, sarà per la parte non approvata, applicato l'ultimo preventivo che ottenne l'approvazione. „

L'onorevole Borgatta ha facoltà di svolgere il seguente emendamento:

“ Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

“ Nessuno storno di fondi potrà effettuarsi nei bilanci senza la preventiva autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa. „

**Borgatta.** Nella disposizione di quest'articolo, con cui si sottopongono all'approvazione preventiva dell'autorità tutoria i bilanci, io credo che consista uno dei punti più importanti della ri-

forma che discutiamo, e che debba dare i migliori frutti. E ciò perchè io intendo che l'azione dell'autorità tutoria non debba già limitarsi alla questione di regolarità nella forma e di osservanza della legge, come l'intenderebbe il collega Chimirri; ma sibbene perchè credo che le Giunte amministrative provinciali debbano aver facoltà di modificare i singoli stanziamenti, soprattutto quando credono che per certe Opere pie, questi stanziamenti per spese di amministrazione, di culto e di personale siano eccessivi; esse devono avere facoltà di depennare il soverchio.

Ad ogni modo, per rendere efficace questa disposizione, io credo che sia ancora necessario disciplinare con norme precise la questione degli storni.

La Commissione ricordi ciò che scriveva in proposito uno dei commissari dell'inchiesta sulle Opere pie, il signor Scotti.

Egli scriveva queste parole di colore abbastanza oscuro:

“ Un altro fatto, che può riuscire dannosissimo agli interessi di un'Opera pia, si è pure quello che verificasi quasi sempre a proposito delle variazioni che, dopo divenuto esecutorio il suo bilancio, vengono in esso introdotte. Tali variazioni, quali, ad esempio, le inversioni o storni di fondi, lo stanziamento di nuove spese, ecc., dovrebbero essere deliberate nello stesso modo del bilancio, ed al pari di questo pubblicate prima di divenire esecutive. „

Quindi è che non basta stabilire che il bilancio debba essere approvato dalla Giunta provinciale, ma bisogna stabilire in modo ben chiaro, che qualunque variazione agli stanziamenti del bilancio dovrà essere approvata dalla stessa autorità tutoria.

Giacchè l'evitare in modo assoluto gli storni, per quanto sia cosa desiderabile, credo che nel fatto, anche nelle amministrazioni le meglio ordinate, le meglio regolate, sia impossibile; essendo molto difficile poter mantenere tutte le spese di una amministrazione nei limiti delle previsioni. Purtroppo ci sono dei fatti, delle circostanze nuove che sopravvengono lungo l'anno, e rendono necessario il cambiamento di alcune cifre nei bilanci stessi. Perciò noi dobbiamo stabilire che acciò le amministrazioni possano effettuare questi storni debbono avere l'approvazione dell'autorità tutoria.

Questo è quello che io mi sono proposto con l'aggiunta, che ho sottoposto all'approvazione della Camera. Ho formulato la mia proposta come un

articolo addizionale, ma potrebbe anche essere collocata come un'aggiunta all'articolo 31 della Commissione. Se la Commissione ed il Governo crederanno di accettare il concetto a cui la mia proposta è informata, lascio ad essi la facoltà di darle quella forma che meglio crederanno.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

**Chimirri.** L'emendamento da me proposto all'articolo 31 riproduce in materia di tutela il disposto dell'articolo 21 del progetto della Commissione reale d'inchiesta, il quale suona così:

“ Il Consiglio di tutela rivede i bilanci preventivi e riscontrandoli regolari nelle somme conformi alle leggi ed agli statuti, vi appone il visto di esecutorietà. ”

La relazione dell'onorevole Costantini spiega in questo modo i motivi che lo dettarono: “ Diciamo espressamente visto e non approvazione, per mantenere i poteri costituiti nei limiti delle proprie competenze, e impedire che la potestà tutelare, provvedendo in merito, invadesse le attribuzioni dei legittimi amministratori. ”

Codesto ragionamento a me pare esatissimo.

La legge vigente non prescrive l'approvazione dei bilanci preventivi delle Opere pie. È questa una novità introdotta a fin di bene nel nuovo disegno di legge per rendere più facile il controllo ed impedire gli storni, dei quali, come attesta uno dei relatori della Commissione reale, il commendatore Scotti, parecchie Congregazioni di carità usarono ed abusarono.

Si volle applicare l'antica massima: “ *melius est occurrere in tempore, quam post exitum vindicare.* ”

E sta bene. Vigilare perchè sia osservata la legge e nulla sia fatto contro gli statuti o le tavole di fondazioni è ufficio degno della Giunta amministrativa, alla quale, composta, com'è di elementi elettivi e governativi, e presieduta dal prefetto, non disdice siffatta vigilanza: una più larga ingerenza offenderebbe l'autonomia delle istituzioni di pubblica beneficenza.

L'articolo 31, ispirato anche in questa parte allo spirito di accentramento e di eccessiva ingerenza governativa, che domina tutto quanto il progetto, non si appaga della semplice vigilanza, e vuol sottoposto al potere discrezionale della Giunta amministrativa anche il merito del bilancio, sotto pretesto di evitare spese inconsulte, e ridurre al puro necessario quelle di amministrazione e di personale.

Quanto al personale questa misura è superflua, avvegnachè lo stesso articolo 31, lettera *f*, sottopone all'approvazione della Giunta le piante or-

ganiche degli impiegati, e i collocamenti a riposo con pensione.

Le spese di amministrazione sono talmente infrenate o ristrette dagli articoli 19 e 27 e dalle prescrizioni degli statuti, che poco rimane in arbitrio degli amministratori.

Se anche su questo angusto lembo di facoltà vi piace usurpare, vale assai meglio abolire le amministrazioni locali; e ridurre ogni cosa nelle mani del Governo, che non sempre dà esempi di amministrazione savia ed economica.

Attribuendo alla Giunta il diritto di provvedere in merito, i governi particolari delle Opere pie vengono ridotti a un ufficio di semplici proposte.

In questo modo non solo s'invertono le attribuzioni dei legittimi amministratori, ma si crea una strana confusione di uffici e di competenze.

E valga il vero, se è compito della Giunta di assicurare con l'esame dei bilanci preventivi l'osservanza della legge e degli statuti, fatto questo, la sua azione deve arrestarsi. Andando oltre il giudizio della Giunta dal campo della vigilanza passerebbe in quello della gestione, ed il tutore diventerebbe alla sua volta amministratore.

Una tutela savia ed oculata, che contenga gli organismi inferiori nella cerchia delle loro attribuzioni e nel rispetto della legge fa opera utile e vivificante; oltre quei limiti la sua ingerenza, comprimendo ogni spontaneità, soffoca ogni soffio di vita e di energia.

Credo che non sia questo l'ufficio riserbato alle nuove Congregazioni di carità, a cui il disegno di legge attribuisce un posto così importante nella gestione della beneficenza.

Fra il principio assoluto del lasciar fare e la opinione opposta dell'assoluta tutela vi è una via di mezzo, ed è quella indicata dal mio emendamento.

Prevenire ciò, che può riuscir nocivo alla gestione delle Opere pie è ufficio del legislatore, vegliare alla scrupolosa osservanza della legge, degli statuti e delle tavole di fondazione appartiene al potere tutorio: nel resto bisogna lasciare piena balia agli amministratori locali, che ne rispondono moralmente e materialmente.

Conformemente a questi criteri, che distinguono le attribuzioni e le competenze, io consento che siano deferiti all'approvazione della Giunta i bilanci preventivi, ma desidero che lo esame sia circoscritto alla regolarità della forma e all'osservanza della legge e degli statuti.

L'onorevole relatore osserva che ogni qualvolta si istituisce una tutela è necessario che chi la

esercita si faccia giudice delle questioni di convenienza, di opportunità, di utilità. Evidentemente egli attribuisce alla tutela in materia amministrativa il significato e gli effetti della tutela di diritto comune, mentre qui ha un significato più largo, compatibile con la condizione di amministrazioni autonome, che la legge riconosce alle Congregazioni di carità.

Oggi i bilanci preventivi delle Opere pie non sono soggetti all'approvazione dell'autorità tutoria, in omaggio alla loro autonomia.

Questo sistema, eccellente in teoria, in pratica non è scevro di inconvenienti. Esso rende facili gli storni, ed inefficace il sindacato, perchè giunge tardi nell'esame del consuntivo.

A correggere codesti abusi basta una disposizione che sottoponga i preventivi all'esame del potere tutorio, ma al solo effetto di vedere se le impostazioni fatte nel bilancio corrispondono alle prescrizioni degli statuti e delle tavole di fondazione. Assicurata così l'osservanza della legge e della volontà dei testatori nella compilazione dei bilanci preventivi, il campo che rimane è pura e ordinaria amministrazione, il cui giudizio va deferito agli amministratori, a meno che non voglia trasformarli in ciechi agenti del potere superiore, togliendo loro ogni libertà di regolare l'azienda ad essi affidata; e per conseguenza ogni ragione di responsabilità.

Di qui non si esce: che cosa intendete di costituire con gli articoli 5° e 6°? Se volete creare niente altro che un ingegnoso meccanismo che si muova ad arbitrio della autorità tutoria, approvate pure l'articolo 31, come fu redatto dalla maggioranza della Commissione; se invece, come credo, avete in mente di creare organismi amministrativi, vivi e vitali, in tal caso vi prego di accettare il mio emendamento che, se da una parte modifica utilmente il sistema attuale, dall'altra non eccede: lo circonda di nuove garentie, ma rispetta le competenze e la divisione dei poteri, e lascia integra la responsabilità degli amministratori.

**Ruspoli.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Ruspoli.** Mi unisco alle riflessioni fatte dall'onorevole Chimirri; e desidererei che la Camera, che ha respinto altri emendamenti del nostro collega, accettasse almeno questo.

Evidentemente, se date delle attribuzioni sconfiniate a queste Giunte amministrative, io temo che creerete delle confusioni. Se voi stabilite che le Giunte amministrative si debbano mantenere nei limiti indicati dall'onorevole Chimirri, voi avrete, in un tempo ragionevole, l'approvazione

di questi bilanci, ma, se voi volete che all'approvazione vada unita una ispezione educativa, morale, artistica, industriale, insomma quelle ispezioni necessarie per poter sorvegliare l'andamento di tutto queste Opere pie, che son tanto multiformi, io credo che questi bilanci non verranno mai approvati; credo che fra botta e risposta dell'amministrazione delle Opere pie e della Giunta amministrativa si perderà un tempo prezioso, e passeranno gli anni, come sono passati sinora, senza che i bilanci siano approvati.

D'altronde, non possiamo negarlo, si dice qualcosa di molto giusto quando si domanda perchè dobbiamo mostrare questa enorme diffidenza contro gli amministratori delle Opere pie? Io ho la convinzione che come sono stati onesti e patriottici finora nella massima parte, noi troveremo anche nell'avvenire onesti patriottici e autorevoli cittadini, che vorranno assumere questo carico. Noi con questa legge mostriamo molta diffidenza verso di loro, come anche molta fiducia verso i membri della Giunta amministrativa, ma sono uomini gli uni e gli altri e tutti soggetti alle umane debolezze.

Per conseguenza non vi ha ragione di diffidare tanto negli uni e di porre una sconfinata confidenza negli altri.

Inoltre, come si diceva, aumentando questa sorveglianza della Giunta amministrativa occorrerà a questa un personale molto serio; avrà bisogno di ispettori d'ogni genere per poter sindacare questi istituti sotto l'aspetto educativo, sotto l'aspetto industriale e sotto l'aspetto della carità.

Quando le Opere pie restassero senza sorveglianza io sarei con voi; ma voi trovate stabilita nell'articolo 37 (che verrà presto in discussione e probabilmente approverete) in ultima analisi la sorveglianza governativa. Perchè volete dunque parallelamente a questa stabilire la sorveglianza della Giunta amministrativa?

Nell'articolo 38 è stabilito che ci deve essere un consigliere delegato destinato precisamente per questa sorveglianza.

La legge, quale si è presentata, fa inoltre una riserva dicendo che le attribuzioni di questo consigliere delegato saranno poi determinate dal regolamento. E non v'è da temere che nel regolamento, fatto dal Governo per cosa che la riguarda direttamente, le attribuzioni di questo funzionario non siano ben determinate ed ampliate per quanto è possibile.

Parmi adunque che l'emendamento proposto dall'onorevole Chimirri non dovrebbe trovare opposizione nè nel Governo nè nella Commissione.

e perciò mi auguro che la Camera vorrà approvarlo.

**Borgatta.** Ho domandato di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Borgatta.** L'onorevole Ruspoli teme che dalla disposizione proposta in questo articolo dalla Giunta parlamentare, di richiedere cioè l'approvazione preventiva dei bilanci delle Opere pie, possano derivare complicazioni e ritardi nell'approvazione dei bilanci. Io invece ritengo che le cose cammineranno molto lisce e regolarmente ed...

**Ruspoli.** Sì, come pel passato!

**Borgatta....** ed a tutto vantaggio dei poveri. In sostanza non si fa altro che applicare ai bilanci delle Opere pie quello che già si pratica per la massima parte dei bilanci comunali, giacchè, l'onorevole Ruspoli sa che dopo la legge del 14 giugno 1874 i bilanci dei Comuni, che eccedono il limite della sovraimposta (e quasi tutti i Comuni lo eccedono) sono soggetti all'approvazione della Deputazione provinciale, sostituita ora dalla Giunta amministrativa. Ebbene le Deputazioni provinciali hanno fatto buonissima prova nell'esaminare i bilanci dei Comuni; ed io non vedo qual pericolo ci sia nello estendere ai bilanci delle Opere pie una disposizione, che già con grandissimo vantaggio fu applicata ai bilanci comunali. Dalla legge del 1874 i Comuni hanno risentito notevoli benefizi, perchè molte spese inutili, abusive, sono state tolte dai loro bilanci; lo stesso effetto, io spero, si otterrà rispetto ai bilanci delle Opere pie, le quali, sospinte dalla necessità di ottenere l'approvazione delle Giunte provinciali amministrative, saranno sollecite di epurarli di tutte le spese inutili ed eccessive.

**Luchini Odoardo, relatore.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Luchini Odoardo, relatore.** Prego la Camera di voler prestare attenzione sull'argomento discusso dagli onorevoli Chimirri e Ruspoli e testè dall'onorevole Borgatta, perchè è importantissimo. Premetto intanto che, salva la forma, la Commissione non ha difficoltà alcuna ad accettare lo emendamento dell'onorevole Borgatta.

E vengo subito all'emendamento dell'onorevole Chimirri, appoggiato dall'onorevole Ruspoli.

Noti la Camera, e da questo punto bisogna partire, che con questo emendamento non si propone nulla di nuovo, e si propone una cosa errata. Non si propone nulla di nuovo, perchè si vuole che siano approvati da un'autorità i bilanci preventivi per quanto si attiene alla rego-

larità della forma, all'osservanza della legge e degli statuti. Ciò non costituisce novità, perchè è certo che ogni deliberazione presa dalle istituzioni di beneficenza può e deve essere annullata se sia contraria alla legge ed agli statuti. Quindi anche le deliberazioni concernenti i bilanci, secondo il diritto attuale debbono essere annullate quando contengano qualche cosa di contrario agli statuti o alla legge.

In merito, dunque, non contiene una novità la proposta del mio egregio amico Chimirri. Contiene però un errore in quanto dichiara l'autorità che deve procedere a quest'annullamento.

L'onorevole Chimirri vuole che i bilanci preventivi siano approvati o non approvati secondo che conformi o non conformi alla legge, con deliberazione della Giunta provinciale amministrativa.

Ora qui si viene a sconvolgere e tutto quanto il sistema della legge vigente, ed il sistema del nuovo disegno di legge; dirò anzi il sistema generale amministrativo italiano, per cui l'autorità tutoria giudica dell'opportunità e convenienza degli atti, e l'autorità governativa della loro legalità. Noi stabiliamo, e la Camera lo ha già approvato all'articolo 30, che le Opere pie siano soggette alla tutela della Giunta amministrativa. La Giunta provinciale amministrativa dovrà quindi esercitare ufficio di tutela; il Governo per mezzo del prefetto eserciterà ufficio di vigilanza per la regolarità delle forme, e per l'osservanza della legge nelle deliberazioni prese dalle istituzioni di beneficenza. È lo stesso sistema, in altre parole, che noi abbiamo per quel che riguarda le deliberazioni dei Comuni. Giudice dell'opportunità e convenienza degli atti è la Giunta amministrativa, della legalità il prefetto; salvo poi sempre il definitivo giudizio dell'autorità giudiziaria, dove si possano far valere questioni di diritto civile o politico. Si verrebbe dunque qui a portare un perturbamento che certamente non consentirà l'onorevole presidente del Consiglio, e non consente in nessun modo la Giunta vostra.

Io non opporrò ragioni astratte, a quelle che furono adottate dagli egregi proponenti; io mi limiterò a citare dei fatti, i quali credo non potranno non fare una grave impressione nella Camera.

La legge delle Opere pie del 1859 stabiliva, che i bilanci preventivi dovessero essere approvati dalla deputazione provinciale. Questa legge, come la Camera sa, non ebbe applicazione che in alcune provincie del regno. Nel 1862, si pose mano alla unificazione anche in materia delle Opere pie e vi si pose mano ritoccando in alcuni

punti la legge del 1859. Fra le riforme fu questa, che la Deputazione provinciale non dovesse più approvare i preventivi. Io ho voluto indagare per qual ragione si volle fare cotesta deroga alla legge del 1859 in una parte, contro la quale, per quanto io ho potuto sapere, non eran sorti lamenti.

La relazione dell'onorevole Minghetti dice queste sole parole: " Parve troppo stretto obbligo (l'approvazione dei bilanci preventivi per parte della Deputazione provinciale) e parve sufficiente l'approvazione dei resoconti; tanto più che questi (i resoconti) debbono ogni anno esser trasmessi al Ministero, con una relazione sull'andamento delle Opere pie, come prescrive l'articolo 19 „ (del disegno di legge d'allora). Questo articolo 19 disparve, sicchè mancò perfino la ragione, a cui l'onorevole Minghetti appoggiava la deroga al principio della legge del 1859, cioè che i preventivi dovessero essere approvati dalla Deputazione provinciale.

Fu soppresso perfino l'articolo 15 della legge del 1859 che voleva che il Consiglio di prefettura, salvo ricorso alla Corte dei conti, rivedesse i conti di tesoreria; e ciò perchè (unica ragione addotta) parve soverchia ingerenza.

Si era proprio in un periodo di poesia, di gran desiderio di questa benedetta autonomia, che doveva portare tanto buoni effetti! E quali effetti abbia portato, lo inchieste hanno rivelato. Si venne alla discussione alla Camera. Il deputato Restelli propose un emendamento per il quale anche i preventivi dovessero essere soggetti alla approvazione della Deputazione provinciale. Egli diceva, come farete ad evitare le spese illegali, le spese inconsulte se il sindacato giunge quando le spese sono già state fatte?

Domanda questa che a me ed a molti pare conforme al buon senso, e per la quale non vi è bisogno di ispirarsi ad alti concetti giuridici ed amministrativi.

L'onorevole Lanza, per le stesse ragioni, diceva che chi ha l'approvazione del consuntivo deve avere l'approvazione del preventivo. Egli voleva, è vero, che tanto l'una che l'altra fossero deferite ai Comuni, ma voleva l'una cosa o l'altra, perchè gli amministratori non mutassero il preventivo durante l'anno secondo che loro piaceva e non facessero delle spese imprevedute ed inconsulte, alle quali non si potesse mettere riparo. Il relatore Minghetti tacque su questa questione; si limitò a dire che la Commissione respingeva tutti gli emendamenti. Parlò anche un deputato della Commissione, l'onorevole

Galeotti (un toscano, dice qui dietro il mio amico Torraca). Un toscano, sì, che aveva quelle poesie di autonomia.

" L'emendamento, egli disse, non si può accettare perchè richiederebbe studi più vasti e notizie più certe „.

Siccome si trattava di una deroga al principio della legge vigente, pare a me che, se non si avevano studi sufficienti, fosse questa una buona ragione per mantenere lo *statu quo*. Ad ogni modo, la legge passò secondo che era stata proposta dalla Commissione, per cui si sottraeva il preventivo all'approvazione della deputazione provinciale.

Così concepita, la legge andò al Senato.

Un senatore, era anche egli buon toscano, (*Si vide*) ma non divideva le idee dell'altro deputato toscano, un antico magistrato, che era stato presidente dell'Assemblea legislativa, che aveva pronunciata la decadenza dei Lorenesi, il Coppi, disse: ma come sta questo disegno di legge? Qui ci deve essere una svista. Parve a lui che si trattasse di una svista, perchè avere l'approvazione del consuntivo senza avere anche il diritto di approvare il preventivo, era come avere il diritto di chiudere la stalla solo dopo che i buoi sono scappati.

Il senatore Giulini appoggiò l'osservazione del senatore Coppi.

Rispose il ministro Rattazzi dichiarando: " Sebbene io sia, in massima, favorerole al preopinante (era il senatore Giulini), tuttavia debbo, *malgrado*, pregare che la legge si approvi quale è. „ Premeva a lui di non far tornare la legge alla Camera.

Queste furono le ragioni che il ministro Rattazzi addusse affinché la legge passasse; fu *suo malgrado* che fu sottratta la conoscenza dei preventivi alla tutela della Deputazione provinciale.

Questa sottrazione portò la cuccagna dei cattivi amministratori ad un punto tale, che la Commissione d'inchiesta ha sufficientemente rivelato nella sua relazione.

Dirò, signori, che c'è qualche cosa di più grave dei fatti particolari, che sono stati posti in rilievo nella relazione della Commissione d'inchiesta.

Finchè voi avete dei fatti particolari evidenti, di violazione della legge, voi li potete colpire, voi potete restituire l'ordine morale e giuridico.

Ma c'è qualche cosa di peggio di questi fatti particolari, c'è qualche cosa che non potete colpire, c'è il sentimento della impotenza della legge; sen-

timento che per sè stesso è corruttore perchè eccita i male inclinati, e mette anche i buoni in mezzo a soverchie tentazioni.

Si cercò di provvedere alla meglio o alla peggio col regolamento; a tanto sconcio si studiarono rimedi dai ministri dell'interno, cominciando dall'onorevole Cantelli; si cercò di provvedere con sottili distinzioni, per esempio, se c'erano ricorsi degli interessati, cercando di deferire all'autorità tutoria il giudizio sui bilanci preventivi: ma pur troppo la legge era chiara, pur troppo mal si cercava di riparare con arbitrarie interpretazioni a quello che inconsultamente il legislatore aveva sancito.

Si pensò a nuove riforme legislative.

La prima riforma fu quella messa avanti dall'onorevole Nicotera. Egli, seguendo le proposte di un'autorevole Commissione da lui nominata, non esitò a proporre che i preventivi fossero sottoposti alla Deputazione provinciale. Venne poi l'altra riforma proposta dall'onorevole Depretis. E sapete che carattere aveva la riforma proposta nel 1880 dall'onorevole Depretis? Aveva carattere di urgenza. Egli propose soltanto un ritocco della legge sopra le Opere pie nei punti nei quali era più urgente di provvedere per arrestare la fiamma del male. Fra i provvedimenti urgenti era appunto la disposizione che i preventivi fossero sottoposti all'approvazione della Deputazione provinciale. Il ministro Depretis non propose questa nuova disposizione, senza consultare la stessa Commissione per l'inchiesta sulle Opere pie che aveva da poco costituito: Essa esaminò cotesti provvedimenti nella seduta del 20 novembre 1880.

Mi piace di ricordare per ragioni che dirò in appresso, che in quella seduta erano, oltre il presidente Correnti, presenti 14 commissari, ed erano Bodio, Codronchi, Mantegazza, Pianciani, Pepoli, Querini, Salaris, Sperino, Tajani, Corbetta, Costantini, Scotti, Sanseverino-Vimercati e Sergardi.

Che cosa si venne a proporre? Forse qualche cosa di diverso dal progetto ministeriale? Anzi unanimemente i membri della Commissione reale proposero disposizioni che dessero maggiore efficacia a quanto il ministro dall'interno proponeva alla Commissione ed a quanto venne poi l'onorevole Depretis a proporre alla Camera.

La Commissione parlamentare che esaminò le proposte Depretis dichiarava che di fronte alla richiesta unanime della pubblica opinione, circa la necessità di sottomettere i preventivi all'autorizzazione della Deputazione provinciale, stimava inutile dimostrare la necessità di questo provvedimento.

Tutto ciò nel 1880 e nel 1881.

Noi abbiamo ora, è vero, proposte contrarie della Commissione di inchiesta. Le proposte almeno che furono formulate nel gennaio di questo stesso anno, in un disegno di legge, su cui ha riferito un nostro collega, che mi duole di non veder presente a questa discussione.

La Commissione d'inchiesta propose nello scorso gennaio precisamente quello che, creando una confusione fra i vari poteri amministrativi, propone l'onorevole Chimirri. Ma mi giovi osservare che alla proposta numero 2 della Commissione d'inchiesta, fatta nel 1889, si può contrapporre la proposta fatta nel 1880.

Io pure aveva l'onore di far parte di questa Commissione d'inchiesta, e so come andarono le cose. Si può dire che essa fu una specie di ufficio della settimana santa; alla fine di ogni salmo si spegneva una candela. La Commissione d'inchiesta andava sempre assottigliandosi. Erano 14 i suoi membri quando nel 1880 deliberarono quello che udiste. Quanti erano quando nel 1889 si formularono le nuove proposte?

Io ho qui i verbali delle due adunanze del gennaio 1889 e, se mi si domanda quanti erano, potrei dirlo.

Voci. Lo dica!

**Luchini Odoardo, relatore.** Nella prima seduta erano gli onorevoli Bodio, Costantini, Baravelli, De La Cour Sallier, Querini, Scotti. Nella seconda seduta, nella quale si approvarono definitivamente le formule del disegno di legge, erano presenti gli onorevoli Baravelli, Costantini, Querini e Tommasini; persone autorevolissime, ma in numero molto minore di quelle che nel 1880 unanimemente avevano richiesto, e in via di urgenza, che, per porre riparo ai mali che si lamentavano, si sottoponessero i bilanci preventivi all'autorità tutoria.

Dopo ciò, credo inutile fare altri rilievi a sostegno della proposta che la Commissione vostra ha l'onore di sottomettervi, accettando la proposta ministeriale.

La proposta del Governo e della Commissione emana dall'esperienza, emana dalla coscienza del paese. (*Benissimo!*)

**Presidente.** L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

**Chimirri.** L'onorevole relatore, ha fatto, da suo pari, una rapida escursione nel campo storico della controversia. Egli ha cercato di confutarmi più col numero delle autorità, che con la qualità degli argomenti. Di autorità ne ha citate molte, di ragioni poche.

In risposta comincio dal notare che l'approvazione dei bilanci preventivi, che si gabella come una riforma ed un progresso, era il sistema adottato dalla legge del 1859.

Quando nel 1862 fu riorganizzata la gestione delle Opere pie, questo sistema venne abbandonato.

Il relatore dice non trovare nelle parole del Minghetti un'esplicazione sufficiente di questo mutamento.

Me ne maraviglio, giacchè basta leggerlo per intendere che l'obbligo di sottoporre all'approvazione superiore i bilanci preventivi fu tolto in omaggio al principio di autonomia, che campeggia nella riforma del 1862, ed alla dottrina liberista, della quale l'onorevole Minghetti era caldissimo fautore.

Egli riteneva che quest'obbligo violasse il concetto dell'autonomia. (*Mormorio*).

La questione non passò inosservata: fu discussa ampiamente nella Camera e nel Senato, e nei due rami del Parlamento prevalse l'opinione liberale professata dall'onorevole Minghetti. Poco monta che un deputato toscano o qualche senatore opinasse diversamente, e che l'onorevole Rattazzi si mostrasse spiacente di non potere accettare l'emendamento che ripristinava il sistema della legge del 1859: quel che importa è che la nuova legge, uscita da quella discussione, adottò i criteri, che io difendo.

L'onorevole relatore, nella foga del dire, è incorso in qualche inesattezza, perchè non rammentò le disposizioni del regolamento per l'esecuzione della legge del 1862, il quale contiene le norme per la compilazione ed approvazione dei preventivi. Di questi conosceva la deputazione provinciale, ma eccezionalmente sopra ricorso degli interessati, fuori di questo caso i bilanci preventivi erano sottratti alla sua giurisdizione.

Questo sistema, forse troppo liberista, ha dato luogo ad abusi, ma non bisogna esagerarli.

In che consistevano infatti questi abusi? Li ho accennati con le parole del commendatore Scotti: si abusava degli storni, che l'autorità tutoria non poteva impedire, nè rilevare se non nell'esame dei consuntivi, sicchè il rimedio giungeva tardi e inefficace.

Perciò non mi oppongo che sia deferito al potere tutorio anche lo esame dei preventivi, ma al solo scopo d'impedire che si facciano storni dopo la loro approvazione.

Contenuta in questi limiti la vigilanza sui preventivi può tornare utile e agevolerà il controllo, ma contesto virilmente che il giudizio della

Giunta possa estendersi anche al merito della gestione. Estendendolo alla provvista in merito si confondono gli uffici, si perturbano le competenze.

Nè si obbietti che l'esercizio della vigilanza rispetto ai preventivi, come noi l'intendiamo, non si addice al potere tutorio, ma è funzione di governo, giacchè alla Giunta amministrativa, assai diversa della Deputazione provinciale, e giudicante con l'intervento di due consiglieri governativi e del prefetto, ben si convengono alcune di codeste funzioni.

Si è pure tratto argomento dai bilanci comunali, ma codesto ricordo rafforza la mia tesi. Storni possono farsi anche nei bilanci comunali a danno dell'azienda del Comune, e nondimeno a nessuno è venuto in mente di prescrivere che i bilanci preventivi de' Comuni debbano sottoporsi all'esame della Giunta amministrativa.

*Voci.* Vi sono sottoposti.

**Chimirri.** Sì, ma eccezionalmente, quando si eccede il limite della sovrimposta, o si impongono vincoli, che vanno al di là dei cinque anni.

Lo ripeto, io non contrasto l'esame de' bilanci preventivi, ma faccio questione di limiti. I bilanci delle Opere pie non possono per la loro speciale comprensione paragonarsi in tutto ai bilanci comunali, che presentano maggior larghezza di agenzia e di facoltà. Il loro campo è circoscritto dal fine particolare dell'ente amministrato, dagli statuti e dalle tavole di fondazione, sicchè poco rimane all'arbitrio degli amministratori.

Per cui se anche su questo daretè ballia al potere superiore di fare e disfare a suo talento, gli amministratori non saranno tali, che di nome; in fatto diverranno altrettanti agenti del potere centrale.

Posto ciò a me pare di concedere già troppo consentendo, contro il diritto vigente, l'approvazione dei bilanci per quanto attiene all'osservanza della legge, degli statuti, e delle fondarie. Sento spesso ricordare gli atti e i pareri della Commissione d'inchiesta, ma non vedo che si tenga alcun conto del materiale da essa laboriosamente accumulato, e molto meno delle sue proposte: e se alcuno qui si attenda di riprodurle il primo a combatterle è l'onorevole Luchini, che di quella Commissione fece parte.

Dopo tutto rispetto ai bilanci preventivi io non faccio che ripigliare per mio conto una delle tante proposte di quella Commissione, e l'onorevole Luchini per giustificare il suo dissenso, afferma che su questo punto la Commissione fu sempre dello stesso parere.

Ma questo non è esatto. Il parere a cui aderisce l'onorevole Luchini era prevalso nella Sotto-commissione.

*Voci.* No, no.

**Chimirri.** Lo dice la relazione, ma la Commissione in seduta plenaria adottò le conclusioni, che noi vediamo registrate in appendice al rapporto dell'onorevole Costantini.

E si noti che la Commissione vi si indusse per ragioni pratiche, consigliate dai risultati dell'inchiesta.

Riconobbe cioè gli abusi, che si sono verificati in ordine ai bilanci, ma stimò che basta ad ovviarvi l'obbligo di sottoporli alla vigilanza della Giunta amministrativa per assicurarsi che saranno compilati in conformità della legge e della volontà dei disponenti.

Andare oltre questi limiti non si può senza ferire la libertà e l'autonomia dei corpi tutelati.

Avete sanzionato norme severissime per la responsabilità degli amministratori, e concesso al potere politico la facoltà di nominare delegati speciali per l'esecuzione degli atti, resi obbligatori dalla legge, quando gli amministratori di una istituzione pubblica di beneficenza, nonostante gli eccitamenti dell'autorità superiore non si rifiutino di compierli: con l'articolo 40 si autorizza lo scioglimento nei casi, nei quali l'amministrazione, dopo esservi stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti o regolamenti della istituzione affidatale, o pregiudichi gli interessi della medesima; e tutto ciò vi par poco e per desiderio di semplificare l'amministrazione, l'andate complicando di nuovi impacci e di scerverchi, inutili roteggi.

Deferendo alla Giunta amministrativa non solo la vigilanza preventiva, ma anche il giudizio sulle varie partite da importare ad introito e ad esito, si confondono, come dissi, attribuzioni e competenze, senza pratica utilità.

Imperocchè come farà la Giunta amministrativa, che siede al centro della provincia, a vagliare l'opportunità di alcune spese, imposte o suggerite da circostanze peculiari, che solo gli amministratori locali sono in grado di valutare?

Altra cosa è il potere vigilante, altra l'amministrazione vera e propria, e l'onorevole relatore lo sa.

L'Amministratore gerisce, sotto la propria responsabilità, l'azienda affidatagli dalla legge; il potere superiore veglia perchè chi ha la gestione si uniformi alla legge, ed a' particolari statuti; ecco l'ufficio suo.

Dando all'autorità tutoria, come pretende la Commissione, non solo la vigilanza, ma anche il potere di mischiarsi nella gestione, si confondono malamente due cose, che devono per principio e per opportunità mantenersi separate e distinte.

Ed in tal caso io domando: chi vigilerà l'operato della Giunta, e quale garanzia avrete che il suo giudizio sull'azienda sia migliore di quello dell'amministrazione tutelata? *Quis custodit custodes?*

Accettando l'emendamento da me proposto si raggiungerà lo scopo d'impedire gli abusi, e gli storni nei bilanci delle Opere pie, senza menomare quella giusta libertà che, nei confini della legge, deve concedere agli amministratori responsabili, a meno che non abbiate in mente di trasformare in gretti meccanismi istituti importantissimi, nati autonomi e come tali riconosciuti finora.

**Presidente.** L'onorevole Torraca ha facoltà di parlare.

**Torraca.** Al grado cui si è elevata la discussione, ne vien fuori quella che l'onorevole Boneschi chiamerebbe tonalità politica di essa: qui veramente è fissato il carattere politico di questo disegno di legge.

Ho udito parlare, quasi ironicamente, della poesia della legge del 1862; ebbene: non sarà inutile, forse, metterla un po' a confronto della prosa del 1889.

Io sono favorevole a questo disegno di legge; particolarmente alle disposizioni contenute nel capitolo quarto e nel capitolo quinto; ma sono obbligato a fare qualche riserva sopra simili espressioni, tanto più, se le metto a confronto con alcune dichiarazioni di principii, contenute nella relazione dell'onorevole ministro proponente, e che si riferiscono appunto al capitolo quarto e al capitolo quinto.

La prima pagina di quella relazione è una condanna severa dei principii che informarono la legge del 1862, della quale, come tutti sanno, fu relatore il compianto Marco Minghetti. E perchè, la condanna? Forse perchè l'onorevole Minghetti e la Commissione, per la quale egli fu relatore e che era in maggioranza di destra, furono troppo restrittivi, o, come si direbbe, poco liberali?

Oibò! L'onorevole Minghetti, la Commissione, per la quale fu relatore, e la Camera si mostrarono troppo liberisti; vollero e lasciarono troppa libertà, troppa autonomia!

La storia della legge del 1862 è nota; ma ne ricordo qualche particolare.

Il ministro Ricasoli divisò di estendere a tutto

il regno la legge del 1859, che non vigeva nella Toscana e nelle provincie del Mezzogiorno. Gli Uffici della Camera e la Commissione da essi nominata si domandarono se si dovesse accettare l'idea dell'onorevole Ricasoli o non convenisse cogliere l'occasione per modificare la legge del 1859, nell'atto di estenderla a tutto il regno.

Il partito della accettazione pura e semplice parve contrario al concetto, allora dominante, di un riordinamento generale dello Stato, e si deliberò di modificare la legge. Ed in che senso fu modificata? Con l'intento principale di diminuire la tutela, di restringere la vigilanza del Governo; di liberare l'amministrazione degli istituti pii da quelle che parevano pastoio inutili o soverchie; in una parola, di fortificare le libertà, le autonomie.

Per esempio: la legge del 1859 sanciva l'obbligo di sottoporre all'approvazione dell'autorità tutoria non solo i resoconti o conti consuntivi, ma anche i bilanci preventivi; e la legge del 1862 limitò l'obbligo alla sola approvazione dei consuntivi. La legge del 1859, stringendo fortemente le Opere pie, le obbligava a demandare l'approvazione per tutte le deliberazioni, meno quelle concernenti la esecuzione dei bilanci; e la legge del 1862 limitò questa approvazione alle sole deliberazioni concernenti diminuzioni o trasformazioni di patrimonio. Infine, la sorveglianza del Governo che era molto ampia, fu ridotta ad alcuni casi soltanto.

« Signori (diceva l'onorevole Minghetti), noi non temiamo che la libertà sia lasciata alle Opere pie, come non temiamo la libertà dell'insegnamento: noi accettiamo la concorrenza di tutti e in tutto; noi crediamo che da ciò ne avrà trionfo la verità, la giustizia, l'ordine pubblico. »

Ecco il principio che informò la legge del 1862, quel principio liberale, che direi generoso quanto ingenuo, proprio dei popoli nuovi a vita libera, che si finge gli uomini migliori di quello che sono e fa le leggi sproporzionate alla realtà delle cose.

I tratti di questo principio sono due: la fede nell'azione popolare; il sospetto, l'avversione, contro l'azione dello Stato: fede e sospetto che, esagerati dal radicalismo, fanno sì che il rispetto dovuto ai diritti degli individui e delle associazioni trascuri il rispetto dovuto al diritto dello Stato, e al diritto sociale.

Ora vedete, o signori, quale grande evoluzione si vada compiendo, da una legislazione idealistica ad una legislazione più sperimentale; dalla poesia alla prosa!

Ne volete un sicuro indizio? L'onorevole relatore ha testè ricordato alcune parole dell'onorevole Minghetti; ma ha dimenticato un particolare. A

chi voleva che l'obbligo di sottoporre i bilanci preventivi all'approvazione dell'autorità tutoria fosse mantenuto, l'onorevole Minghetti rispose: « Me ne appello ai deputati toscani e domando a loro: che impressione farebbe, che impressione produrrebbe se nelle loro provincie si obbligassero tutto le Opere pie a fare esaminare dalle deputazioni provinciali i bilanci preventivi! »

Ed ecco che un egregio e dotto deputato toscano difende oggi efficacemente e calorosamente quello che allora fu respinto.

E farò un altro ricordo; ma nel farlo desidero che esso abbia il solo significato che io dichiaro. Troppo si è abusato dell'artificio di mettere l'onorevole Crispi in contraddizione con sè stesso; e se io rammento quello che allora disse l'onorevole Crispi e quello che ora sostiene, lo fo soltanto nell'interesse della mia tesi, diretta ad indicare l'utilità del passaggio da una politica liberista astratta ad una politica più sperimentale.

Cominciandosi la discussione della legge del 1862, l'onorevole Crispi fece reclamo contro il Governo, perchè con un decreto aveva sottratto l'ospedale di Palermo al Consiglio degli Ospizi per sottoporlo alla sorveglianza del Governo. L'onorevole Crispi opinava che ciò il Governo non potesse legalmente fare e che, se pure avesse avuta facoltà di farlo, doveva provvedere diversamente. « Ospedale civico significa ospedale comunale: Alfonso d'Aragona aveva posto l'ospedale di Palermo sotto il patrocinio del municipio ed i Borboni cominciarono dal sorvegliarlo e finirono a nominarne gli amministratori. Il Governo italiano, dunque doveva restituirlo al Comune. » Era ministro dell'interno Urbano Rattazzi, e l'onorevole Crispi a lui rivolto disse: « L'onorevole ministro parve sempre propugnare idee di decentramento: or il decreto denunziato è contrario a siffatte teorie, che io vorrei fossero generalmente adottate pel buon andamento delle amministrazioni. »

Venuta in discussione la legge, il deputato Caracciolo propose un emendamento all'articolo 4 che è il fondamento della medesima.

Questo articolo 4 dà ai Corpi morali, ai Consigli, alle Direzioni collegiali o singolari la gestione delle Opere pie, secondo i regolamenti in vigore, le consuetudini antiche e le tavole di fondazione. Or diceva il deputato Caracciolo: io lodo il concetto di questo articolo, come quello che tende a dare alle amministrazioni speciali la maggiore possibile autonomia e ad affidare ai cittadini la cura degli interessi pubblici. È questo un principio di libertà che informa tutta la legge. Ma non

basta, e può nascer confusione. Quando voi parlate di regolamenti in vigore, e al tempo stesso di consuetudini antiche e di tavole di fondazione, dimenticate che appunto i regolamenti in vigore hanno distrutte, molte volte, le tavole di fondazione, che erano più larghe e più liberali.

E quindi egli proponeva un emendamento, col quale si faceva facoltà di richiamare in vigore le tavole di fondazione.

A difesa dell'emendamento dell'onorevole Caracciolo, sorse l'onorevole Crispi, il quale disse, che era necessario fare qualcosa per restituire alle loro origini le Opere pie, e per sottrarlo all'ingerenza ed alla prepotenza del Governo.

Questa era la poesia del tempo antico!

Oggi la relazione dell'onorevole ministro comincia col dichiarare: "che le Opere pie non avevano diritto a domandare l'autonomia, nè lo Stato doveva, nè, dirò di più, poteva concederla". "Imperocchè l'autonomia delle Opere pie non poteva avere altro significato che quello di abbandonarle alla volontà ed alla balia degli amministratori. E non era in giuoco un patrimonio suo (dello Stato); ma il patrimonio delle classi povere, affidato alla sua diligenza e buona fede, sul quale, anzichè trarsi in disparte, esso doveva vegliare non interrottamente e come depositario e per alte ragioni ed evidenti doveri di politica interna e sociale."

E più oltre: "Ho già detto, dice l'onorevole ministro, quello che io pensi dell'autonomia delle Opere pie. Io non veggio quale bisogno abbiano le amministrazioni di beneficenza dell'autonomia, nè come il principio dell'autonomia possa essere ragionevolmente invocato; le amministrazioni delle istituzioni di beneficenza, giova ripeterlo, non hanno alcun titolo all'autonomia, nè lo Stato ha diritto di accordarla. E il principio dell'autonomia che, applicato e riconosciuto alle Opere pie, ha ridotto queste ultime nello stato nel quale si trovano."

E qual sia questo stato, l'onorevole ministro ce lo ha anche dipinto a neri colori. "Sotto la bandiera dell'autonomia passa di tutto, dalla spogliazione premeditata all'inconsulta dilapidazione!"

Sicchè si potrebbe ripetere ancora una volta: o autonomia, o libertà, quanto colpe si sono commesse in tuo nome!

**Crispi, presidente del Consiglio.** Alla tua ombra! (*Senso*).

**Torraca.** Or mi domando, o signori: questi principii dell'onorevole ministro quale tonalità politica hanno? Una sola: sono la constatazione di un disinganno; sono le illusioni dell'antico liberalismo ingenuo, sfrondate ad una ad una; e sono

la condanna della teoria democratica, che vuol restringere quasi a nulla l'azione dello Stato, per render quasi tutto l'azione dei cittadini. E questa è l'evoluzione che si è compiuta o si compie, e che può sembrare regresso; ma è semplicemente equilibrio tra la vita e le norme della vita, tra le istituzioni e le condizioni sociali.

E questa è anche la prosa del 1889, in confronto della poesia del 1862!

*Voci a sinistra.* Alla rovescia.

**Torraca.** Ho udito dire, che questo disegno di legge sia infetto di radicalismo. Io, se dovessi avere uno scrupolo, questo mi sarebbe ispirato dal dubbio del contrario; e per ciò debbo esprimere qualche riserva sulle teorie dell'onorevole ministro.

Facciamone, non una questione di principio, ma una questione d'opportunità. Con lo stesso ragionamento della relazione, tutte le autonomie dovrebbero essere cassate; anche quelle dei Comuni.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Questo poi no.

**Torraca.** Eh! sì: qual'è il ragionamento?

Il patrimonio delle Opere pie non è degli amministratori, ma è dei poveri: fu male amministrato; dunque non hanno diritto all'autonomia. Ma l'onorevole ministro ci ha fatto delle amministrazioni dei Comuni un quadro non dissimile; dunque, poichè il patrimonio dei Comuni non è degli amministratori, ma è del pubblico, del *demos*, e poichè fu male amministrato, togliamo l'autonomia ai Comuni!

Siffatta applicazione sarebbe logica, ma io non potrei menomamente accettarla.

Facciamone, come dicevo, non una questione di principio, ma d'opportunità.

L'autonomia disgraziatamente ha fatto mala prova in Italia? Correggiamo, accresciamò la tutela, stringiamo i freni, e vedo che anche da quella parte (*Accenna a sinistra*) non si muove difficoltà a questo stringimento di freni; ma lasciateci la speranza, che l'autonomia possa fare miglior prova in avvenire.

Non proclamiamo che lo Stato non abbia mai diritto a concederla o che gli enti locali non possano aver mai titolo ad acquistarla. Poichè la poesia del passato è morta, lasciate un po' di poesia per l'avvenire, l'augurio che il popolo italiano, meglio educato alla vita pubblica, riesca da sè ad amministrare le pubbliche faccende, senza tanto bisogno di sorveglianti, senza tanto bisogno di tutori.

Questa è la dichiarazione che intendevo fare, e con questa voterò le disposizioni contenute nel disegno di legge. (*Benissimo!*)

**Presidente.** L'onorevole Chimirri mantiene il suo emendamento che è il seguente:

Dove è detto che i bilanci preventivi devono essere approvati dalla Giunta amministrativa, aggiungere: " per quanto attiene alla regolarità della forma, e all'osservanza delle leggi e degli statuti. "

La Commissione non accetta questo emendamento. Interrogherò quindi la Camera.

*(Dopo prova e controprova, l'emendamento dell'onorevole Chimirri non è approvato).*

Ora c'è un emendamento proposto dall'onorevole Vigoni e da altri dieci deputati che consiste nell'aggiungere nel 1° comma dell'articolo le parole " alla revisione, " e nel rendere obbligatoria la presentazione del conto patrimoniale.

Onorevole Vigoni, ha facoltà di parlare.

*Voci.* A domani.

**Vigoni.** In due parole mi sbrigo. La questione è stata sollevata l'altro giorno, ed in massima è stata ammessa la nostra proposta, in occasione della discussione dell'articolo 18, dalla Commissione e dal Ministero.

Vi-sarebbe soltanto diversità di apprezzamento tra noi e la Commissione, la quale ha creduto che questa disposizione anzichè figurare nell'articolo 18 della legge dovesse far parte del regolamento. Io non voglio riaprire la discussione su questo punto, ma solo, giacchè la Commissione è pure dell'avviso che i conti debbano andare distinti in una parte che riguarda il conto patrimoniale ed in un'altra che riguarda il conto delle rendite, qui dove si tratta di imporre tassativamente alle amministrazioni che sono tutelate l'obbligo della presentazione dei conti per la revisione e per l'approvazione, mi pare che sarebbe opportuno lo specificare che queste amministrazioni abbiano a presentare sia il conto patrimoniale sia il conto amministrativo.

L'importanza di questa disposizione parmi che stia in ciò, che la parte della erogazione delle spese e dell'incasso delle rendite figura ordinariamente nei conti di amministrazione annua, mentre invece tutte le trasformazioni di patrimonio, tutte le operazioni che si fanno in conto capitale ed anche le malversazioni che possono accadere da parte di quelle amministrazioni, che si compiacciano della cuccagna, come l'onorevole relatore diceva, sfuggirebbero alla ispezione della Giunta amministrativa quando non sia obbligatoria la presentazione anche del conto patrimoniale.

Mi pare che sia questo un argomento non di prosa o di poesia, ma di semplice contabilità, e

spero che, come tale, la Commissione vorrà accettare la nostra proposta.

**Presidente.** Onorevole relatore, sono due gli emendamenti.

Il primo consiste nell'aggiungere alle parole " Sono soggetti alla approvazione, " le parole " ed alla revisione della Giunta, ecc. "

Il secondo consiste nel sostituire alle parole del comma *b* le seguenti:

" Lo stato patrimoniale ed il conto consuntivo. "

Dieci deputati hanno firmato questo emendamento ed è perciò che l'ho messo in discussione.

**Luchini Odoardo, relatore.** Ma la parola revisione mi pare inutile.

**Vigoni.** La parola revisione l'avevamo messa per specificare meglio l'atto.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Ma si può approvare senza esaminare?

L'approvazione è una conseguenza dell'esame.

**Luchini Odoardo, relatore.** Quanto all'altra questione, concernente il modo di formare il conto consuntivo, fu risposto ieri l'altro, e fu detto che era materia di regolamento e che si sarebbe tenuto conto dal Governo, nel compilare il regolamento, delle osservazioni, che giustamente erano state fatte da alcuni oratori, e specialmente dall'onorevole Fani.

Per noi il conto consuntivo deve comprendere anche lo stato patrimoniale. Ora quella osservazione, che facemmo ieri l'altro, non potremmo che ripeterla. Niente è mutato; se era materia di regolamento allora, rimane ugualmente materia di regolamento oggi.

Per queste ragioni la Commissione preghebbe gli onorevoli preopinanti di non insistere, pur dichiarando che la Commissione si associa ad essi nel raccomandare al Governo che delle osservazioni loro tenga conto nella compilazione del regolamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vigoni.

**Vigoni.** Veramente mi spiego poco tale insistenza, ma prendo atto delle dichiarazioni della Commissione, ritenendo che nel regolamento sarà specificato che nei conti consuntivi debba comprendersi tanto la situazione patrimoniale come il conto delle rendite e spese.

**Presidente.** Dunque l'onorevole Vigoni e gli altri deputati non insistono nella loro proposta aggiuntiva.

**Luchini Odoardo, relatore.** L'emendamento Borgatta lo accettiamo.

**Borgatta.** Io l'aveva proposto come articolo ag-

giuntivo, ma poichè la Commissione accetta la sostanza del mio emendamento, in quanto alla forma io non ho difficoltà a consentire che il mio emendamento diventi un'alinea dell'articolo 30.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Piacentini.

**Piacentini.** Ho chiesto di parlare per fare una semplice osservazione sul comma *h* di questo articolo. Nella legge del 1862 io trovo una disposizione molto opportuna, cioè che "le deliberazioni che impegnano le Opere pie in liti riguardanti le esazioni delle rendite non sono soggette alle deliberazioni della Deputazione provinciale." Ripeto questa limitazione mi pare molto opportuna perchè risparmia all'autorità tutoria un lavoro inutile. Difatti a nessuno potrebbe venire in mente che si intentasse a torto un giudizio contro i debitori morosi delle rendite annuali. Non trovo nel progetto che stiamo discutendo verun provvedimento di questo genere. Per quanto io sappia, la disposizione contenuta nella legge del 1862 non ha dato luogo ad inconvenienti di sorta. Nella relazione che precede il progetto ministeriale, come nella relazione della Commissione io non trovo accennato verun motivo che possa giustificare l'abolizione di questo temperamento.

Io quindi, senza fare una proposta concreta, pregherei l'onorevole Commissione di volere aggiungere a questo articolo qualche cosa di simile alla disposizione che si conteneva nella legge del 1862.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Luchini Odoardo, relatore.** Non c'è bisogno di quest'aggiunta; o forse la legge del 1862 è un poco in contraddizione.

Noi vogliamo che le rendite siano riscosse, al pari delle rendite comunali, con braccio regio. Quindi cause per la riscossione delle rendite non dovrebbero naturalmente sorgere. Salvo però le cause che da coloro che fossero stati ingiustamente escussi venissero promosse, in via di opposizione o di ripetizione. Ad ogni modo creda l'onorevole Piacentini che ai suoi desideri, come agli intenti generali della legge, è soddisfatto quando si fa la distinzione fra deliberazioni di urgenza e deliberazioni che non abbiano urgenza. Quando si tratti di deliberazioni d'urgenza l'approvazione della Giunta provinciale verrà dopo, in via di ratifica. Ma quando non ci sia urgenza, male si fa una distinzione *a priori*, dipendente dalla natura della lite, perchè anche una lite che possa riferirsi all'esazione delle rendite, sebbene venga in conseguenza dell'opposi-

zione del debitore escusso, può impegnare, e gravemente impegnare, l'Opera pia. Pregheremmo quindi l'onorevole Piacentini di non insistere nella sua proposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Placido.

**Placido.** Io vorrei muovere un dubbio alla Commissione, ma l'ora è così tarda! Se si volesse rimandare a domani.

*Voci.* A domani!

**Presidente.** È meglio finire questo articolo. Parli, onorevole Placido.

**Placido.** Leggo nell'ultima parte dell'art. 31: "le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori, ecc." saranno impartite dalla Giunta amministrativa. E sta benissimo. Ma domando: quando due istituzioni di beneficenza dovessero trovarsi in lite fra loro, come si farà? Che cosa avverrà? La Giunta amministrativa leggerà gli atti, le pratiche dell'una e dell'altra amministrazione, e darà il suo responso. Deciderà per l'una? Deciderà per l'altra? O il suo consentimento ad autorizzare il giudizio sarà per ambedue le Opere pie? Ma che cosa avverrà, se la questione sarà delicata e difficilissima?

Mi spiego in altri termini. Ai giuristi che fanno parte della Commissione non può sfuggire che possono sorgere delle questioni gravissime di successione, di proprietà, di servitù; questioni che spesso sono, in diverso senso, decise dalla giurisprudenza, dalla scuola, e anche dai più valorosi giureconsulti. Ora, in tal caso, come si regolerà la Giunta amministrativa? Negherebbe il suo assenso ad entrambi le Opere pie, che domandano di stare in giudizio l'una contro l'altra? Primo dubbio.

Secondo dubbio. Perchè non si è riprodotta una disposizione già proposta dalla Commissione d'inchiesta, che, cioè, prima di autorizzare il giudizio, la stessa Giunta amministrativa avesse obbligo di tentare una conciliazione tra gli interessi opposti dei due corpi morali?

Vorrei una risposta a questi due dubbi.

**Presidente.** Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

**Luchini Odoardo, relatore.** La risposta della Commissione sarà breve.

L'ufficio conciliativo della Giunta amministrativa non è certamente impedito. È bene che la Giunta amministrativa tenti di esercitarlo.

Quanto al caso che due amministrazioni di Opere pie si trovino tra loro in contrasto, naturalmente la Giunta amministrativa deciderà secondo coscienza; e probabilmente non si farà

giudice; darà l'autorizzazione a tutte e due, tranne il caso in cui si tratti di lite evidentemente ingiusta da una parte.

Ad ogni modo, alla materia si è provveduto con la legge sul Consiglio di Stato, che abbiamo approvato. È dichiarato nell'articolo 4 di quella legge che si dà ricorso al Consiglio di Stato anche pel merito delle deliberazioni delle autorità inferiori circa lo stare in giudizio.

In conseguenza la parte interessata ricorrerà al Consiglio di Stato e là troverà giustizia.

**Presidente.** Non vi sono proposte sull'articolo 31, tranne che l'aggiunta dell'onorevole Borgatta, che è la seguente:

“ Nessuno storno di fondi potrà effettuarsi nei bilanci, senza la preventiva autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa. ”

La Commissione dichiara di accettare questa aggiunta dell'onorevole Borgatta, non come articolo a parte, ma come ultima alinea dell'articolo 31.

Se non vi sono osservazioni, pongo a partito l'articolo 31 con l'aggiunta dell'onorevole Borgatta accettata dal Governo della Commissione.

(È approvato).

Questa discussione continuerà domani.

### Comunicansi domande di interrogazione e di interpellanza.

**Presidente.** Debbo comunicare alla Camera alcune domande d'interrogazione e d'interpellanza.

La prima è un'interrogazione dell'onorevole Papa, al ministro delle poste e dei telegrafi.

“ Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro delle poste, sugli intendimenti del Governo riguardo alle nuove convenzioni postali commerciali marittime. ”

Essendó assente l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi, prego l'onorevole presidente del Consiglio di comunicargli questa interrogazione.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Gliela comunicherò ed egli dirà se e quando vorrà rispondere.

**Presidente.** Viene poi una domanda d'interrogazione diretta all'onorevole ministro del tesoro dagli onorevoli Marin, Maffi e Sani.

“ I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro del tesoro quali provvedimenti intenda egli adottare affinché alle Società cooperative di lavoro sieno assicurati i benefici del-

l'articolo 4 della legge 11 luglio 1889 che ha modificato quella sulla contabilità dello Stato. ”

Chiedo all'onorevole ministro del tesoro, se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Posso rispondere anche subito, che è stata nominata una Commissione per studiare l'argomento, dovendosi in esecuzione di un ordine del giorno votato dal Senato pubblicare un regolamento in proposito.

**Morin.** Sono soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro, e mi auguro che la Commissione compia presto i suoi lavori.

**Presidente.** Gli onorevoli Sani e Gatti-Casazza hanno rivolto questa domanda d'interpellanza all'onorevole ministro dei lavori pubblici:

“ I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici circa al modo con cui intende di provvedere alle condizioni ben tristi attuali del Reno nell'intento di evitare grandi e continui disastri alla provincia di Ferrara. ”

Non essendo presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici prego l'onorevole presidente del Consiglio di comunicargliela.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Sarà mia premura di farlo.

**Presidente.** Viene ora una domanda d'interrogazione dell'onorevole Imbriani, rivolta all'onorevole presidente del Consiglio ministro degli esteri.

“ Il sottoscritto muove interrogazione al ministro degli esteri circa lo sfratto da Trieste intimato al cittadino italiano Ferdinando Ulman. ”

Prego l'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli esteri di dichiarare se e quando intenda rispondere.

**Crispi, ministro degli esteri.** Mai.

**Presidente.** Il ministro dichiara che non accetta.

**Imbriani. (Con forza)** Io me ne appello alla Camera, e domando se è questo il modo di vilipendere le prerogative parlamentari. (Rumori). (Con forza). È una risposta indegna. (Rumori).

**Presidente.** Onorevole Imbriani, si calmi.

**Imbriani.** Non posso vedere violati i miei diritti. (Rumori).

**Presidente.** Onorevole Imbriani, i suoi diritti sono tutelati dal regolamento.

**Imbriani.** Prego il presidente di richiamare il ministro all'ordine quando si esprime in questo modo. (Rumori).

**Crispi, presidente del Consiglio.** Il regolamento lascia facoltà al ministro di dichiarare se e quando intenda di rispondere alle interpellanze ed alle interrogazioni. Ora con questo *se*, s'intende che sia in facoltà sua di dichiarare che non può rispondere.

**Imbriani.** È il modo. (*Vivi rumori*).

**Presidente.** La Camera deciderà.

**Imbriani.** Sì, me n'appello alla Camera.

**Presidente.** L'onorevole Imbriani ha presentato una domanda d'interrogazione, l'onorevole ministro ha dichiarato di non poterla accettare.

L'onorevole Imbriani insistendo...

**Imbriani.** (*Con forza*) Non insisto per adesso. Quando ha parlato Cesare, la Camera obbedisce. (*ilarità e rumori*).

La seduta termina alle 6. 20.

*Ordine del giorno per la tornata di domani.*

1. Indirizzo di risposta al discorso della Corona.
2. Seguito della discussione intorno al disegno di legge: Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. (2)

Discussione dei disegni di legge:

3. Sul personale di pubblica sicurezza. (3)
4. Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi della magistratura. (4)

---

**PROF. AVV. LUIGI RAVANI**  
*Capo dell'ufficio di revisione.*

---

Roma, 1889. — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno)